

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 gennaio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
 l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2019 sono indicati in ultima pagina.

Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2018 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2019 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 2018.

Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Scheda programmazione attuativa relativa all'azione 3.4.1. 'Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale' - Approvazione" pag. 6

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 13 novembre 2018.

Integrazione del decreto 30 luglio 2018, concernente nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta pag. 7

DECRETO 13 novembre 2018.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna pag. 8

DECRETO 13 novembre 2018.

Nomina della commissione di esami di abilitazione

all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa pag. 10

DECRETO 13 novembre 2018.

Integrazione del decreto 30 luglio 2018, concernente nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani pag. 11

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 8 gennaio 2019.

Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali di Agrigento, Favara e Aragona pag. 13

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 27 dicembre 2018.

Rettifica al Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa pag. 15

Assessorato dell'economia

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 19

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 pag. 21

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 24

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 28

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 32

DECRETO 21 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 37

DECRETO 21 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 pag. 39

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 43

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 45

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 47

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 49**Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro**

DECRETO 22 novembre 2018.

Approvazione del progetto "EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020" pag. 51**Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità**

DECRETO 24 dicembre 2018.

Approvazione della ripartizione del Fondo ministeriale in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80, per l'anno 2018 pag. 53**Assessorato della salute**

DECRETO 28 dicembre 2018.

Modifica del decreto n. 1961 del 29 ottobre 2018, concernente approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza I e II livello (OTSSA) (OTSEA) pag. 55

DECRETO 11 gennaio 2019.

Rettifica della graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2019 pag. 56**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****Corte costituzionale:**

Ordinanza del 12 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo nei procedimenti civili riuniti promossi da C.G.P. e altri c/D.D.F. e altri pag. 57

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Gallè Maria c/D'Alia Marta e comune di Palermo . pag. 71

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Valenti Antonio c/Brancato Fabrizio e comune di Palermo pag. 82

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Megna Rossella c/Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Regione Sicilia, comune di Palermo e D'Asta Salvatore pag. 93

Presidenza:

Avviso ai sindaci, quali funzionari delegati alla gestione degli interventi finanziati con i fondi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, per la produzione delle certificazioni telematiche della rendicontazione degli ordini di accreditamento pag. 105

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, con sede legale in Acireale . pag. 105

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" - Approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica pag. 105

Assessorato delle attività produttive:

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2 - Approvazione delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili pag. 105

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede in Misterbianco e Comiso pag. 105

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 105

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento pag. 105

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni stipulate con vari comuni della Regione per la realizzazione di opere di cui al PO FESR 2014/2020 - asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 pag. 105

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.2.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo - Rettifica Avviso pag. 107

Comunicato relativo all'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche approvato con decreto n. 26 del 28 ottobre 2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - Proroga del termine temporale di cui alla circolare prot. n. 92 del 21 novembre 2018 pag. 107

Piano regionale di gestione dei rifiuti - Valutazione ambientale strategica - Consultazione pubblica ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. pag. 108

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 20/2018 "Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" approvato con D.D.G. n. 6812 del 7 maggio 2018 - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" - Impegno di spesa per il finanziamento dei tirocini ammessi nell'ambito della prima finestra temporale pag. 108

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 20/2018 "Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" approvato con D.D.G. n. 6812 del 7 maggio 2018 - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" - Approvazione della graduatoria provvisoria dei tirocini ammessi, dell'elenco dei tirocini non ammessi e dell'elenco delle istanze irricevibili - seconda finestra temporale pag. 108

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di interventi proposti dalle Città metropolitane di Messina e Catania e dal libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud pag. 108

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Revoca del finanziamento in favore dell'Ente Don Orione - Formazione aggiornamento professionale ENDO-FAP di cui alla graduatoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso n. 7/2016 pag. 109

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni stipulate con vari comuni della Regione per l'esecuzione di indagini diagnostiche e per l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici pag. 109

Proroga del termine per la presentazione delle domande di cui all'Avviso pubblico n. 26/2018 "per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale" - PO FSE Regione Sicilia 2014/2020 pag. 109

Assessorato della salute:

Ammissione a finanziamento di un intervento dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina a valere sul PO FESR 2014-2020, asse 9, azione 9.3.8 pag. 110

Trasferimento della sede operativa del Centro Medico Sociale per Neuromotulesi, con sede nel comune di Vittoria pag. 110

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione pag. 110

Rettifica del decreto 19 novembre 2018, relativo al trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale "Ambulatorio di Dermatologia dott. Alfio Ali" alla società Aldral s.r.l., con sede in Augusta pag. 110

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Siracusa pag. 110

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" - Sostituzione del presidente della commissione istituita con decreto n. 929 del 23 ottobre 2017 pag. 110

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.5.1 "Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura" - Sostituzione del presidente della commissione istituita con decreto n. 930 del 23 ottobre 2017 pag. 110

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 5 - Azione 5.5.1 - Integrazione dei componenti della commissione istituita con D.D.G. n. 990 del 6 novembre 2017. pag. 111

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Approvazione delle graduatorie definitive e del Piano di riparto dei contributi concessi a favore delle società sportive siciliane professionalistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di Serie A e B per la stagione sportiva 2017-2018, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21 pag. 111

**Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo
Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:**

Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali mediante la produzione di eventi artistici e musicali - Anfiteatro Sicilia. pag. 111

CIRCOLARI

**Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità**

CIRCOLARE 28 dicembre 2018.

**Decreto assessoriale n. 22/Gab del 26 settembre 2018.
Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente pag. 120**

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Presidenza

Ripubblicazione del testo della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie" e relative note.

Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e relative note.

Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 "Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16" e relative note.

Supplemento ordinario n. 2

Decreti assessoriali

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 12 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 12 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 12 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 12 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 12 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 27 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 27 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 28 settembre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 12 ottobre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 26 ottobre 2018.

Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 28 novembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 settembre 2018, n. 1378, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 28 novembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 settembre 2018, n. 1377, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 28 novembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 settembre 2018, n. 1376, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 6 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 settembre 2018, n. 1379, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 6 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 settembre 2018, n. 1375, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 13 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 27 settembre 2018, n. 1603, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 13 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 28 settembre 2018, n. 1633, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 18 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 12 ottobre 2018, n. 1761, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

DECRETO 18 dicembre 2018.

Modifica parziale del decreto 27 settembre 2018, n. 1604, concernente approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. - COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 2018.

Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Scheda programmazione attuativa relativa all'azione 3.4.1. 'Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale' - Approvazione".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e, in particolare, l'art. 185;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 18 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione CE 5904 del 17 agosto 2015 - Istituzione del Comitato di sorveglianza";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 177 dell'11 maggio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2016 relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Documento integrato";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione";

Vista la deliberazione n. 285 del 9 agosto 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017 relativa a: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa aiuti P.O. FESR 2014-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento";

Vista la deliberazione n. 263 del 13 luglio 2018: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 118 del 6 marzo 2018 - Apprezzamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018: "Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Scheda programmazione attuativa relativa all'azione 3.4.1. 'Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale' - Approvazione";

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere alla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Scheda programmazione attuativa relativa all'azione 3.4.1. 'Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale' - Approvazione".

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 22 novembre 2018.

MUSUMECI

N.B. - *La deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 20 novembre 2018 è visionabile nel sito http://www.regione.sicilia.it/delibergiunta/file/giunta/allegati/delibere_473_18.pdf.*

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 dicembre 2018, reg. n. 1, Assessorato Presidenza della Regione, fg. n. 56.

(2019.2.135)125

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 13 novembre 2018.

Integrazione del decreto 30 luglio 2018, concernente nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta.

**L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Vista la delibera di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018, che approva il documento tecnico di accompagnamento, il

bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. "b", della legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 marzo 2018, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il proprio decreto n. 54 Gab del 30 luglio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di nomina a componente della commissione di esami;

Visto il D.A. n. 55/Gab del 30 luglio 2018, con il quale

è stata costituita la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta;

Considerato che, per mancanza di candidati, non è stato possibile procedere con la nomina del componente supplente esperto nella materia "tutela della natura e salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano", del componente supplente esperto in "legislazione venatoria", del componente supplente esperto in "zoologia applicata alla caccia", del componente esperto in "norme di pronto soccorso", e del componente esperto in "cinologia";

Considerato che, a seguito della riapertura dei termini di cui al D.A. n. 54 Gab del 30 luglio 2018, ha presentato istanza per la nomina quale componente supplente per la materia "tutela della natura e salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano" solamente il signor Masaracchia Saverio, nato a Palazzo Adriano il 7 agosto 1980;

Considerato che non sono state presentate istanze di nomina quali componenti supplenti per le altre materie rimaste vacanti;

Ritenuto di dovere procedere con l'integrazione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta costituita con D.A. n. 55/Gab del 3 luglio 2018;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo della pubblicazione previsto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.;

A' termini delle vigente disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Per effetto del presente provvedimento, a integrazione del D.A. n. 55/Gab del 30 luglio 2018, con il quale è stata costituita la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, è nominato componente supplente per la materia "tutela della natura e salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano" il signor Masaracchia Saverio, nato a Palazzo Adriano il 7 agosto 1980.

Art. 3

Rimane confermata ogni altra disposizione prevista dal D.A. n. 55/Gab del 30 luglio 2018.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 5

La pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha valore di notifica all'interessato.

Art. 6

La validità del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Assessorato regio-

nale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2018.

BANDIERA

(2019.2.103)020

DECRETO 13 novembre 2018.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna.

**L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020";

Vista la delibera di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018, che approva il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. "b", della legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'Ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 marzo 2018, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il proprio decreto n. 54 Gab del 30 luglio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di nomina a componente della commissione di esami;

Visto l'elenco, redatto per la provincia di Enna, riportante le generalità nonché i titoli posseduti dagli aspiranti componenti delle commissioni, trasmesso dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale con nota prot. n. 14852 del 25 giugno 2018, nonché l'elenco trasmesso con nota protocollo n. 21549 del 27 settembre 2018;

Visto il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/97;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti delle commissioni provinciali d'esami di abilitazione all'esercizio venatorio, decadute per scadenza dei termini;

Visto il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/97, il quale dispone che per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, della medesima legge, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al Dipartimento regionale dell'agricoltura, che per l'esercizio finanziario 2018 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

– presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

– esperto in legislazione venatoria: Nasello Giuseppe, nato a Leonforte il 17/6/1962;

– esperto in zoologia applicata alla caccia: De Luca Anna M., nata a Nicosia il 29/3/1972;

– esperto in armi e munizioni da caccia: Conti Amadeo, nato a Nicosia il 30/8/1953;

– esperto in tutela della natura: Rampulla Sebastiano, nato a Mistretta il 28/1/1950;

– esperto in norme di pronto soccorso: Manno Pietro Luigi, nato a Enna il 29/6/1975;

– esperto in cinologia: Bottino Sbaratta Alfio Roberto, nato ad Acireale il 28/6/1963.

Componenti supplenti:

– esperto in legislazione venatoria: Bruno Giuseppe Fulvio Ivan, nato a Calascibetta il 28/5/1960;

– esperto in zoologia applicata alla caccia: Macaluso Rosanna, nata a Torino l'1/1/1971;

– esperto in armi e munizioni da caccia: Regalbuto Cateno Carlo, nato a Barrafranca il 12/12/1965;

– esperto in tutela della natura: Stazzone Michele, nato a Nicosia il 16/10/1963;

– esperto in norme di pronto soccorso: Regalbuto Giuseppe, nato a Barrafranca il 7/7/1970;

– esperto in cinologia: non attribuita.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

Al fine di accertare l'idoneità alla qualifica di guardia volontaria, la commissione di cui all'art. 1 è integrata dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Enna o da altro dirigente da questi delegato e dal rappresentante dell'Associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente. In caso di contemporanea assenza sia del componente effettivo che del supplente, le funzioni vengono svolte dal presidente della commissione.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione del D.A. n. 21 del 16 marzo 2018 e del D.A. n. 54 Gab del 30 luglio 2018.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Rubrica Dipartimento regionale dell'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 9

La pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2018.

BANDIERA

(2019.2.103)020

DECRETO 13 novembre 2018.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa.

**L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Vista la delibera di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018, che approva il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. "b", della legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'Ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 marzo 2018, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il proprio decreto n. 54 Gab del 30 luglio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di nomina a componente della commissione di esami;

Visto l'elenco, redatto per la provincia di Siracusa, riportante le generalità nonché i titoli posseduti dagli aspiranti componenti delle commissioni, trasmesso dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale con nota prot. 14852 del 25 giugno 2018, nonché l'elenco trasmesso con nota protocollo n. 21549 del 27 settembre 2018;

Visto il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/97;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti delle commissioni provinciali d'esami di abilitazione all'esercizio venatorio, decadute per scadenza dei termini;

Visto il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/97, il quale dispone che per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, della medesima legge, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al Dipartimento regionale dell'agricoltura, che per l'esercizio finanziario 2018 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

– presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Impallomeni Giuseppe, nato a Siracusa il 26/7/1956;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Ientile Renzo, nato a Catania il 27/9/1977;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Misseri Salvatore, nato a Rosolini il 12/4/1955;
- esperto in tutela della natura: Schifitto Salvatore, nato a Modica il 23/12/1975;
- esperto in norme di pronto soccorso: Londra Alfredo, nato a Lentini il 15/11/1973;
- esperto in cinologia: Orlando Giuseppe, nato a Siracusa il 26/6/1963.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Santaniello Angelo, nato a Napoli il 15/11/1961;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: non attribuita per mancanza di candidati;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Arfò Guarassi Salvatore, nato a Modica il 6/11/1975;
- esperto in tutela della natura: Basilico Aurelio, nato a Rosolini il 23/9/1952;
- esperto in norme di pronto soccorso: non attribuita per mancanza di candidati;
- esperto in cinologia: Schiavone Giuseppe, nato a Siracusa il 15/10/1962.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

Al fine di accertare l'idoneità alla qualifica di guardia volontaria, la commissione di cui all'art. 1 è integrata dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Siracusa o da altro dirigente da questi delegato e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente. In caso di contemporanea assenza sia del componente effettivo che del supplente, le funzioni vengono svolte dal presidente della commissione.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione del D.A. n. 21 del 16 marzo 2018 e del D.A. n. 54 Gab del 30 luglio 2018.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Rubrica Dipartimento regionale dell'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 9

La pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2018.

BANDIERA

(2019.2.103)020

DECRETO 13 novembre 2018.

Integrazione del decreto 30 luglio 2018, concernente nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani.

**L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Vista la delibera di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018, che approva il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. "b", della legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4, art. 27, della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 33/97, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 marzo 2018, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il proprio decreto n. 54 Gab del 30 luglio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di nomina a componente della commissione di esami;

Visto il D.A. n. 60/Gab del 30 luglio 2018, con il quale è stata costituita la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;

Considerato che, per mancanza di candidati, non è stato possibile procedere con la nomina del componente supplente esperto nella materia "Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili";

Considerato che, a seguito della riapertura dei termini di cui al D.A. n. 54 Gab del 30 luglio 2018, ha presentato istanza per la nomina quale componente supplente per la materia "Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili" solamente il

signor Fici Saverio Piero, nato a Marsala il 28 dicembre 1966;

Considerato che il signor Fici Saverio Piero, nato a Marsala il 28 dicembre 1966 è in possesso di laurea magistrale in scienze naturali;

Ritenuto di dovere procedere con l'integrazione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani costituita con D.A. n. 60/Gab del 3 luglio 2018;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo della pubblicazione previsto dalla dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.;

A' termini delle vigente disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Per effetto del presente provvedimento, a integrazione del D.A. n. 60/Gab del 30 luglio 2018, con il quale è stata costituita la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, è nominato componente supplente per la materia "Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili" il signor Fici Saverio Piero, nato a Marsala il 28 dicembre 1966.

Art. 3

Rimane confermata ogni altra disposizione prevista dal D.A. n. 60/Gab del 30 luglio 2018.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 5

La pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha valore di notifica all'interessato.

Art. 6

La validità del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2018.

BANDIERA

(2019.2.103)020

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 gennaio 2019.

Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali di Agrigento, Favara e Aragona.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana";

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e s.m.i. che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8 - 9 - 10 -11 che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, e con le integrazioni di cui all'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145. per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

Visti i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012;

Richiamati i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell'adunanza del 7 novembre 2006, n. 360/08 reso nell'adunanza del 23 settembre 2008, n. 207/09 reso nell'adunanza del 2 settembre 2009 e n. 948/10 reso nell'adunanza dell'1 settembre 2010;

Visto il progetto di variazione territoriale dei confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona, trasmesso dal comune di Agrigento, in allegato alla nota prot. n. 34781 del 26 aprile 2018, acquisita in data 8 maggio 2018 al prot. n. 5777, relativo alla variazione dei confini territoriali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata legge regionale n. 30/2000) e s.m.i.;

Considerato che il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., con riferimento a quanto prescritto dai punti a), b), c) e d) dell'art. 2 del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. 18194 del 7 dicembre 2018, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i. risulta essere, nella sua interezza, la popolazione del comune di Agrigento, del comune di Favara e del comune di Aragona, i cui territori devono subire le seguenti modificazioni:

1. il passaggio al comune di Aragona dell'intero centro abitato "Quattro strade", in prossimità della stazione ferroviaria di Caldare e lo scambio tra i due comuni di porzioni di agglomerato industriale;

2. il passaggio dal comune di Agrigento che cede al comune di Favara il quartiere denominato "Favara Ovest" e acquisisce dal comune di Favara la porzione di agglomerato industriale ricadente sul territorio del comune di Aragona, in una zona prossima all'ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida, la porzione di area di contrada San Benedetto limitrofa all'agglomerato industriale;

3. il passaggio al comune di Aragona di una porzione dell'agglomerato industriale ricadente sul territorio del comune di Favara;

4. il passaggio al comune di Agrigento di una porzione di territorio dell'agglomerato industriale e di una parte di territorio di contrada San Benedetto ricadente sul territorio di Favara. Nella considerazione che, alla stessa, è stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione;

Considerato che i provvedimenti istruttori ed il decreto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del D.P. 24 marzo 2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che autorizza la consultazione referendaria, nel caso di istruttoria positiva, nell'indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 102, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed integrato dalla legge regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, vanno supportati con un adeguato corredo motivazionale, che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali, in ordine all'individuazione della popolazione interessata alla consultazione;

Accertato, relativamente a questo aspetto istruttorio, che non è necessaria un'articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supportata da un iter argomentativo che, seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all'individuazione della popolazione interessata e ciò nella considerazione che non compete al giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referendum, verificare in concreto ed a posteriori, la sussistenza delle condizioni legittimanti una consultazione referendaria riferita o meno all'intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni con cui le condizioni sono state verificate dall'organo regionale, in sede di individuazione dell'ambito del referendum;

Richiamata, quindi, la relazione istruttoria conclusiva del procedimento prot. n. 18194 del 7 dicembre 2018, che s'intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che il progetto relativo alla variazione territoriale dei confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona;

Considerato che i gruppi organizzati di carattere pubblico quali sono i comuni, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, "che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc..";

Ritenuto che la variazione territoriale proposta dai comuni di Agrigento, Favara e Aragona per la variazione dei confini comunali promana dalla volontà popolare dei comuni interessati alla variazione;

Considerati i principi indicati dai commi 3, 4, 5, 5/bis, 7/bis e 7/ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., al fine di individuare le "popolazioni interessate" aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del richiamato art. 8 e avuto riguardo alle indicazioni testé riportate tratte dalla Giurisprudenza costituzionale alla quale si è fatto cenno;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i. per cui la "popolazione interessata" alla consultazione referendaria risulta essere "nella sua interezza la popolazione dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona, i cui territori devono subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione", nella considerazione che alle stesse devono "riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione", per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto "tutti i cittadini elettori residenti" nei comuni di Agrigento, Favara e Aragona;

Rilevato che tale individuazione è supportata, oltre che dai contenuti normativi regolanti la materia, dagli indirizzi giurisprudenziali maturati, "per cui va applicata la regola generale direttamente ricavabile sentenze Corte costituzionale nn. 453/1989, 433/1995, 94/2000 e 47/2003), la quale prevede la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni, stante che solo in casi particolari per i quali occorre la valutazione di elementi di fatto, può prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del comune, visto che anche la popolazione residente in aree diverse da quelle oggetto della variazione territoriale, può avere un interesse rispetto alla variazione medesima";

Considerato che i risultati della consultazione referendaria, indetta dal sindaco del comune di Agrigento congiuntamente ai sindaci dei comuni di Favara e di Aragona, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo alla frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del richiamato comma 7/ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire la tutela e la visibilità dell'espressione di voto da parte sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale;

Considerato che il provvedimento sindacale di indizione della consultazione referendaria deve specificare che i territori comunali oggetto della variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona sono quelli che risultano segnati nel progetto pubblicato all'albo pretorio di ciascun comune;

Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

Decreta:

Art. 1

È autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali di Agrigento, Favara e Aragona, pubblicato agli albi pretori dei citati comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.

Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del comune di Agrigento, congiuntamente ai sindaci di Favara e Aragona e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza le popolazioni del comune di Agrigento, Favara e Aragona, i cui territori e le cui popolazioni devono subire modificazioni per lo spostamento dei confini e di parti di territorio da un comune all'altro, nella considerazione che alle stesse devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 3

I risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito del territorio di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del comma 7/ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire la tutela e la visibilità dell'espressione di voto, sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale.

Art. 4

La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B indicate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito, come indicato dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8: "Volete lo spostamento dei confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona secondo le modalità di cui al progetto di variazione territoriale pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona?".

Art. 5

Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 gennaio 2019.

GRASSO

(2019.2.96)050

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 27 dicembre 2018.

Rettifica al Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. PReg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 2018;

Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 2018;

Vista la nota prot. n. 10462 del 28 novembre 2018 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, con cui viene evidenziato quale mero errore quanto riportato nella cartografia allegata al Piano paesaggistico (Tavv. 29.2 e 29.3 – regimi normativi) che non risulta coerente con quanto determinato dal medesimo decreto di approvazione n. 5040/17 con riferimento al parziale accoglimento dell'osservazione 07/EE.VV. come da parere reso dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nella seduta del 19 aprile 2017. In particolare riguardante:

a) le aree che ricadono all'interno del Biotopo Cozzo Ogliastri nel comune di Melilli connotate da aspetti vegetazionali seminaturali con vegetazione infestante, colture legnose non irrigue (oliveti, mandorleti) e pascoli subnitrofili per le quali è accolta l'istanza di declassamento del livello di tutela a 1;

b) le aree, ricadenti nel comune di Priolo Gargallo, esterne all'area SIC ITA090020 Monti Climiti e delimitate dalla Strada Statale 114 che possono assumere un più adeguato livello di tutela 1 considerate le caratteristiche paesaggistiche espresse da quei territori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare le Tavole grafiche 29.2 e 29.3 – regimi normativi del Piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, apportando le seguenti modifiche:

- per quanto riguarda il precedente punto a) delle relative aree di Cozzo Ogliastri, così come individuate dalla Soprintendenza e attualmente ricadenti nel contesto paesaggistico 5f con livello di tutela 2, passeranno al contesto 5d con livello di tutela 1 quelle contraddistinte dall'area di interesse archeologico di c.da Fossa e Pantalone e al contesto 5a con livello di tutela 1 quelle rimanenti;

- per quanto riguarda il precedente punto b) delle relative aree così come individuate dalla Soprintendenza e attualmente ricadenti nel contesto paesaggistico 7h con livello di tutela 2, passeranno al contesto 7f con livello di tutela 1 quelle contraddistinte da vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo n. 227/01 e al contesto 7d con livello di tutela 1 quelle rimanenti;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e di tutti i suoi elaborati così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 2018 in forza del D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 di approvazione del sudetto Piano;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole grafiche 29.2 e 29.3 – regimi normativi allegate al Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa approvato con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 2018.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e di tutti i suoi elaborati nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a

qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavole grafiche 29.2 e 29.3 – regimi normativi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Melilli e Priolo Gargallo perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.


Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei suddetti comuni.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 dicembre 2018.

TUSA



(2019.3.141)016

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTA la nota n. 94136 del 07.12.2018 con la quale il Dipartimento regionale Istruzione e Formazione, chiede la riproduzione delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 sul capitolo 773906 per l'importo di euro 9.882,89 da destinare all'erogazione del saldo finale del progetto Avviso 20/11 Terza annualità in favore dell'Ente ECAP Catania;

VISTA la nota prot. n. 64722 del 11.12.2018 della Ragioneria Centrale competente con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

CONSIDERATO che in sede di riaccertamento ordinario per l'esercizio finanziario 2017 sono state reimputate somme accertate per l'importo eccedente gli impegni assunti nel medesimo esercizio finanziario e pertanto non si possono riprodurre economie sul capitolo 773906 in assenza di avanzo;



RITENUTO pertanto procedere, in luogo della riproduzione di economie così come richiesto dal Dipartimento Istruzione, all'iscrizione della predetta somma di euro 9.882,89 in aumento della dotazione di competenza sia dell'entrata al capitolo 5008 che della spesa al capitolo 773906, nelle more dell'accertamento da parte del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione affinché proceda all'impegno delle somme;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2018** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018, nelle more dell'accertamento da parte del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Titolo	4 – Entrate in conto capitale
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche
	+ 9.882,89
5008	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani” - (Piano Giovani).
	+ 9.882,89
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Missione	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
Missione 15 – Programma 4	+ 9.882,89
di cui al capitolo:	
773906	Interventi per la realizzazione del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani” - (Piano Giovani).
	+ 9.882,89

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 20 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.30)017

COPIA NON VALIDA

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n.118/2011, e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO l'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo articolo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;

VISTA la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016, avente per oggetto: "Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.";

VISTA la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l'articolo 15, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con Deliberazione. n. 268 del 10 novembre 2015;

VISTA la nota n. 94409 del 10.12.2018 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha chiesto l'iscrizione sul capitolo 773908 "Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni centrali per il completamento dei progetti del P.O. FSE Sicilia 2007-2013" della somma di euro 2.199.407,91 interamente spendibile nell'esercizio finanziario 2019, per garantire la copertura finanziaria del progetto -Convenzione Scuola Nazionale dell'Amministrazione "Azioni per un più efficiente funzionamento della PA"-;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere nell'esercizio finanziario 2019 la somma di euro 2.199.407,91, nelle more del relativo accertamento da parte del Dipartimento Istruzione e Formazione, in entrata al capitolo 7031 e nella spesa al capitolo 773908;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018, nelle more dell'accertamento in entrata al capitolo 7031 - esercizio finanziario 2019 - della somma di euro 2.199.407,91, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

Tipologia/ Missione e Programma	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE
		Competenza

ENTRATA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 300 di cui al capitolo: 7031	+ 2.199.407,91 Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC) - Completamenti FSE 2007-2013
	+ 2.199.407,91

SPESA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Missione 15 Programma 4 di cui al capitolo: 773908	+ 2.199.407,91 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni centrali per il completamento dei progetti del P.O. FSE SICILIA 2007-2013.
	+ 2.199.407,91

COPIA
NON

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 20 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.27)017

COPIA TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE COMMERCIALIZZAZIONE
NON VALIDA PER LA

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Revisione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Sicilia – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015 concernente: "Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Sicilia – Apprezzamento;

VISTO il Decreto n.314 del 10.02.2016 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione con cui è stato accertato l'intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all'anno 2020;

VISTA la nota n.94154 del 07.12.2018, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha chiesto di modificare il Decreto del Ragioniere Generale n.2142 del 25.09.2018 spostando la somma di euro 3.300.000,00, iscritta sul capitolo 372544, dal 2018 al 2019;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n.2142 del 25.09.2018 con cui è stata iscritta la somma di euro 3.300.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 e l'importo di euro 2.200.000,00 nell'esercizio finanziario 2020;

RAVVISATA la necessità di rimodulare il suddetto D.R.G. n.2142 del 25.09.2018 spostando la somma di euro 3.300.000,00, iscritta sul capitolo 372544, dal 2018 al 2019;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2018** e nella relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni di competenza e di cassa che rimodulano gli importi iscritti con il D.R.G. n.2142 del 25.09.2018:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE Competenza e Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica	2 – Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale	
Titolo	2 – Trasferimenti correnti	
Tipologia 105	– Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- 2.475.000,00
Categoria	1 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
3356	Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.	- 2.475.000,00
	Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	- 577.500,00
	Categoria 1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	
3357	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.	- 577.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Ragioniere Generale della Regione		
Missione	20 - Fondi e accantonamenti	
Programma	3 - Altri Fondi	
Titolo	2 - Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.05 - Altre spese in conto capitale	
Missione 20		
Programma 3		+ 247.500,00
di cui al capitolo:		
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, ecc.	+ 247.500,00

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale

Missoine 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Programma 4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale**

Titolo 1 – Spese correnti

Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi

Missoine 15

Programma 4

di cui al capitolo:

372544

Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi specifici
11.4 e 11.6, Priorità d'investimento 11.i), O.T.11, Asse 4 del
Programma Operativo Regionale FSE SICILIA 2014-2020.

- 3.300.000,00

- 3.300.000,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e nella relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni di competenza:

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

Competenza

ENTRATA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Rubrica 2 – Dipartimento regionale dell'Istruzione e
della Formazione professionale**

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

**Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo** **+ 2.475.000,00**

Categoria 1 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

3356

Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la
realizzazione del Programma Operativo Regionale
Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

+ 2.475.000,00

**Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche** **+ 577.500,00**

Categoria 1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

3357

Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo
Sociale Europeo 2014-2020.

+ 577.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Ragioneria Generale della Regione

Missoine 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri Fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missoine 20

Programma 3

di cui al capitolo:

613950

Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, ecc.

- 247.500,00

- 247.500,00

COPIA NON

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Programma 4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale**

Titolo 1 – Spese correnti

Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi

Missione 15

Programma 4

di cui al capitolo:

372544

Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi specifici
11.4 e 11.6, Priorità d'investimento 11.i), O.T.11, Asse 4 del
Programma Operativo Regionale FSE SICILIA 2014-2020.

+ 3.300.000,00

+ 3.300.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 20 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.28)017

COPIA TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
NON VALIDA

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO, l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTA la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014 ";

VISTA la Delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)" -Interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione" ;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto "Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”

VISTA la nota prot. n. 64553 del 11.12.2018 con la quale l'Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione trasmette la nota prot. n.45483 del 18.10.2018, con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali chiede di iscrivere sul capitolo 776097 negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente euro 23.900,00, 120.000,00, 1.532.681,00 ed euro 342.596,22 per il progetto di restauro valorizzazione e fruizione di Eraclea Minoa;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 2399 del 10.10.2018 con cui sono stati azzerati gli stanziamenti dei capitoli 776097 e 776424, iscritti con i decreti n.1167/2017 e n. 2360/2017 a valere degli esercizi finanziari 2018 e 2019;

VISTO il decreto n.4971 del 08.10.2018 con cui il Dipartimento dei Beni Culturali ha accertato sul capitolo di entrata 7468 la somma complessiva di euro 2.019.177,22 di cui euro 23.900,00 per l'esercizio finanziario 2018, euro 120.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, euro 1.532.681,00 per l'esercizio finanziario 2020 ed euro 342.596,22 per l'esercizio finanziario 2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di iscrivere negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, in entrata al capitolo 7468 e nella spesa al capitolo 776097 rispettivamente euro 23.900,00, 120.000,00, 1.532.681,00, rinviando l'iscrizione di euro 342.596,22 ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

D E C R E T A

Art. 1

Negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2018** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE
	Competenza e cassa
ENTRATA	

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Titolo	4 – Entrate in conto capitale	
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti	+ 23.900,00
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

(di cui al capitolo)

7468	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli BBCC ad alta attrattività turistica.	+ 23.900,00
-------------	---	-------------

SPESA

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Missione	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 – Programma 3 (di cui al capitolo)	+ 23.900,00
776097 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni culturali ad alta attrattività turistica.	+ 23.900,00

Art. 2

Negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni, soltanto in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE
	Competenza

ENTRATA

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Titolo	4 – Entrate in conto capitale
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)	
7468 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli BBCC ad alta attrattività turistica.	+ 120.000,00

SPESA

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Missione	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.02	– Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 – Programma 3 (di cui al capitolo)	+ 120.000,00
776097 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni culturali ad alta attrattività turistica.	+ 120.000,00

Art. 3

Negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2020** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni, soltanto in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE
	Competenza

ENTRATA

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Titolo	4 – Entrate in conto capitale
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

COPIA

(di cui al capitolo)

- 7468** Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli BBCC ad alta attrattività turistica. + 1.532.681,00

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI****E DELL'IDENTITA' SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI****E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma 3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
 Titolo 2 – Spese in conto capitale
 Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 – Programma 3 + 1.532.681,00

- (di cui al capitolo)
776097 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni culturali ad alta attrattività turistica. + 1.532.681,00

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 20 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.29)017

COPIA TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE PER LA COMUNICAZIONE
 NON VALIDA

DECRETO 20 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il D.P.Reg. n.8938 del 22 dicembre 2014 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.358 del 16.12.2014 è stato conferito al Dott. Salvatore Sammartano l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione dell'Assessorato regionale Economia;

VISTO il D.P.Reg. n.195 del 27 gennaio 2017 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.19 del 18.01.2017 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione dell'Assessorato regionale Economia in sostituzione temporanea del Dott. Salvatore Sammartano;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2016, n.285 con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n.404 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifica”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n.70 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

VISTI i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017 e successive modifiche, con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha disposto sui capitoli di entrata 7000 e 7001 del bilancio della Regione gli accertamenti delle assegnazioni correnti da parte, rispettivamente, dell’Unione europea e dello Stato, per la realizzazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

VISTI i decreti nn. 727 e 726 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche, con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha disposto sui capitoli di entrata 5019 e 5020 del bilancio della Regione gli accertamenti delle assegnazioni in conto capitale da parte, rispettivamente, dell’Unione europea e dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

VISTA la nota n. 55004 del 07.12.2018 con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali – Servizio S2 Programmazione – ha chiesto la rettifica del D.R.G. n.2255 del 02.10.2018 a seguito della modifica di alcuni cronoprogrammi della spesa;

VISTA la nota n. 65154 del 12.12.2018 con cui la Ragioneria centrale competente trasmette la predetta nota, precisando che i cronoprogrammi che vengono modificati riguardano solo due progetti e, pertanto, occorre effettuare una variazione di bilancio sul capitolo 776096 in incremento nell’esercizio finanziario 2018 per euro 755.792,53 e in decremento negli esercizi finanziari 2019 e 2020 rispettivamente per euro 645.801,35 e 109.991,18;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, effettuare le necessarie variazioni di bilancio, rimodulando gli importi del DRG n.2255 del 02.10.2018 sulla base delle indicazioni della Ragioneria centrale competente ;

D E C R E T A

Art. 1

Negli statuti di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario **2018** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa che rimodulano gli importi iscritti con il DRG n.2255 del 02.10.2018:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE COMPETENZA e CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rubrica 5 – Dipartimento regionale della Programmazione

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti

+ 699.108,09

Categoria 5 – Contributi agli investimenti dall’Unione Europea
e dal Resto del Mondo

5019 Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. + 566.844,40

Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche

5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. + 132.263,69

COPIA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
Ragioneria Generale della Regione
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 3 - Altri Fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3	- 56.684,44
di cui al capitolo: 613950	
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	- 56.684,44

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 – Programma 3	+ 755.792,53
(di cui al capitolo) 776096	
Interventi nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020.	+ 755.792,53

Art.2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE COMPETENZA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Rubrica 5 – Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	- 597.366,25
Categoria 5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
5019 Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 484.351,01
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 113.015,24
SPESA	

COPIA
NON
VALIDA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
Ragioneria Generale della Regione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 3 - Altri Fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3	+ 48.435,10
di cui al capitolo:	
613950	+ 48.435,10
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA	
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma 3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Missione 5 – Programma 3	- 645.801,35
(di cui al capitolo)	
776096	- 645.801,35
Interventi nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020.	

Art.3

Negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2020** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE COMPETENZA	
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Rubrica 5 – Dipartimento regionale della Programmazione		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale		
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	- 101.741,84	
Categoria 5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
5019	Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 82.493,38
	Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	
5020	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 19.248,46

SPESA

COIN



**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO**

Ragioneria Generale della Regione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 3 - Altri Fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale	+ 8.249,34
Missione 20 - Programma 3	
di cui al capitolo:	
613950	
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del	+ 8.249,34
Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo	
della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del	
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche	
ed integrazioni.	

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI

E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 – Programma 3	- 109.991,18
di cui al capitolo	
776096	
Interventi nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA	- 109.991,18
2014-2020.	

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni

Palermo, 20 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.42)017

COPIA NON TRATTATA DAL SITO PER LA

DECRETO 21 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 ";

VISTA la Delibera della Giunta regionale dell' 11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTA la nota prot. n. 92782 del 14/12/2018 integrata e modificata dalla nota prot. n. 94105 del 20/12/2018 con la quale il Servizio 8 "Programmazione territoriale ed integrazione socio sanitaria " del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica - Assessorato Regionale Salute chiede, per l'esercizio in corso, l'iscrizione nel capitolo di spesa **413393** "Trasferimento alle aziende ed enti del ssr a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno." della complessiva somma di euro **€. 4.427.141,88** (euro 348.932,23 quale integrazione anno 2017 accertata nel capitolo 7554 – Capo 21 con DDS. n. 2477/2018) ed (euro **4.078.209,65** quale quota anno 2018 accertata nel capitolo 7554 – Capo 21 con DDS. n. 2552/2018)

VISTE le note prot. n. 65779 del 14/12/2018 e 67081 del 20/12/2018 con la quale la Ragioneria Centrale Salute trasmette le suindicate note ed esprime parere favorevole;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e cassa nel capitolo di entrata **7554** e nel capitolo di spesa **413393** la complessiva somma di **4.427.141,88**;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica		
TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
CATEGORIA 1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti.		
Capitolo 7554 - Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno.	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica		
MISSIONE 13 - Tutela della salute		
PROGRAMMA 2 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA.	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
TITOLO 1 – Spese correnti		
MacroAggregato 1.04 - Trasferimenti correnti	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
Capitolo 413393 - Trasferimento alle aziende ed enti del SSR a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno.	+ 4.427.141,88	+ 4.427.141,88
Art. 2		

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.3)017

COPIA TRATTATA DALLA PER LA
NON VALIDA

DECRETO 21 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 così come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n.267 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione definitiva";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 2 marzo 2018, n.105 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato – Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n.404 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Documento di programmazione attuativa 2018/2020";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";



VISTO il decreto n.705 del 12 dicembre 2018 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di euro 5.062.412,16 e di euro 1.181.229,50 per il 2019, di euro 2.624.626,47 e di euro 612.412,84 per il 2020, di euro 2.474.626,47 e di euro 577.412,84 per il 2021, di euro 1.799.631,52 e di euro 419.914,02 per il 2022, di euro 187.439,43 e di euro 43.735,87 per il 2023;

VISTA la nota n. 20280 del 12.12.2018 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione – Area Affari generali – per l'acquisizione sulla piattaforma CONSIP dei seguenti servizi: 1-“*Servizio di supporto ed assistenza tecnica ai beneficiari*”; 2-“*Servizio di supporto e assistenza tecnica relativo all'attività di chiusura delle operazioni a valere sul PO FESR 2007-2013*”; 3-“*Servizio di assistenza tecnica per le autorità di gestione PO FESR 2014-2020 per le aree urbane e per le aree interne della Regione Sicilia*” ha richiesto l'iscrizione sul capitolo 112554 della somma complessiva di euro 13.198.314,73 di cui euro 3.949.882,88 per l'esercizio 2019, euro 3.299.501,96 per l'esercizio 2020, euro 3.299.501,96 per l'esercizio 2021, euro 2.399.508,69 per l'esercizio 2022 ed euro 249.919,24 per l'esercizio 2023;

RITENUTO di iscrivere in conto competenza sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, la somma complessiva di euro 7.249.384,84 di cui euro 3.949.882,88 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 ed euro 3.299.501,96 spendibile nell'esercizio finanziario 2020, mediante iscrizione in entrata nell'esercizio finanziario 2019, della somma di euro 2.962.412,16 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell'intero importo, e di euro 691.229,50 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 296.241,22 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell'intero importo, e mediante iscrizione in entrata nell'esercizio finanziario 2020, della somma di euro 2.474.626,47 sul capitolo 7000 e di euro 577.412,84 sul capitolo 7001, e mediante prelevamento dell'importo di euro 247.462,65 dal capitolo 613950, per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo, rinviando l'iscrizione delle ulteriori annualità dal 2021 al 2023 con ulteriori provvedimenti nell'esercizio di competenza;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE COMPETENZA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 2.962.412,16
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 2.962.412,16
di cui al capitolo	
7000 Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 2.962.412,16
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 691.229,50
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 691.229,50
di cui al capitolo	
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 691.229,50

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione	20 – Fondi ed accantonamenti	
Programma	3 – Altri fondi	- 296.241,22
Titolo	2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.05 – Altre spese in conto capitale	- 296.241,22

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del	- 296.241,22
Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	12 – Politica regionale unitaria per i servizi	+ 3.949.882,88
Titolo	1 – Spese correnti	+ 3.949.882,88
Macroaggregato	1.03 – Acquisto di beni e servizi	

di cui al capitolo

112554 Spese per consulenze nell'ambito dell'O.T. 11 P.O. FESR	+ 3.949.882,88
2014-2020.	

Art. 2

Negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2020** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE COMPETENZA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 2.474.626,47
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 2.474.626,47
di cui al capitolo	
7000 Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 2.474.626,47
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 577.412,84
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 577.412,84
di cui al capitolo	
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 577.412,84

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione	20 – Fondi ed accantonamenti	
Programma	3 – Altri fondi	- 247.462,65
Titolo	2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.05 – Altre spese in conto capitale	- 247.462,65

di cui al capitolo

613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	- 247.462,65
---------------	--	--------------

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	12 – Politica regionale unitaria per i servizi	+ 3.299.501,96
Titolo	1 – Spese correnti	
Macroaggregato	1.03 – Acquisto di beni e servizi	+ 3.299.501,96

di cui al capitolo

112554	Spese per consulenze nell'ambito dell'O.T. 11 P.O. FESR 2014-2020.	+ 3.299.501,96
---------------	---	----------------

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni

Palermo, 21 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.44)017

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 2;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 ";
- VISTA la Delibera della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
- VISTA la Convenzione n. 38/GR-2016-02364526 stipulata tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata 2016 relativi agli anni finanziari 2014-2015, tra cui è previsto il progetto: " *Trans-cranial MrgFUS for the treatment of medication refractory essential tremor:italian and world-first trial using a 1.5T MR unit*" per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento, da parte del Ministero della Salute, complessivo di **€ 438.500,00** ripartito in tre quote pari a: € 211.444,70, €175.400,00 e € 51.655,30 del contributo totale;



VISTO il D.D.G. n. 2070 dell' 8/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute approva l'accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per la realizzazione del succitato progetto;

VISTO il D.R.S. n. 2260 del 29/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessore Regionale della Salute accerta l'intera somma del progetto pari a euro **438.500,00** nel capitolo di entrata 3486 - capo 21;

VISTA la nota prot. n. 91870 del 12/12/2018 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessore Regionale della Salute chiede l'iscrizione in bilancio della somma di euro **438.500,00** nel capitolo di spesa **417317**;

VISTA la nota prot. n. 68002 del 28/12/2018 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

RITENUTO di iscrivere l'intero importo del progetto succitato pari a **€438.500,00** sia nel capitolo di spesa **417317** che nel capitolo d'entrata **3486** capo 21° in termini di competenza, nell'esercizio in corso in applicazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 il quale prevede che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed	
Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 2 -Trasferimenti correnti	
Categoria 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 438.500,00
capitolo 3486	+ 438.500,00
Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed	
Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti	
Missione 13 -Programma 7	+ 438.500,00
capitolo 417317	+ 438.500,00
Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.2)017

COPIA NON
UFFICIALE

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 2;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 ";
- VISTA la Delibera della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
- VISTA la Convenzione n. 4/PE-2016-02364526 stipulata tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata 2016 relativi agli anni finanziari 2014-2015, tra cui è previsto il progetto: " *Non – celiac gluten sensitivity (NCGS):is the gluten the true culprit?A clinical and immunological study about the tolerability of different wheat grains in NCGS patients* " per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento, da parte del Ministero della Salute, complessivo di **€ 417.000,00** ripartito in tre quote pari a: **€ 163.255,50, € 166.800,00 e € 86.944,50** del contributo totale;



VISTO il D.D.G. n. 2136 del 15/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute approva l'accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per la realizzazione del succitato progetto;

VISTO il D.R.S. n. 2273 del 29/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessorato Regionale della Salute accerta l'intera somma del progetto pari a euro **417.000,00** nel capitolo di entrata 3486 - capo 21;

VISTA la nota prot. n. 91874 del 12/12/2018 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato Regionale della Salute chiede l'iscrizione in bilancio della somma di euro **417.000,00** nel capitolo di spesa **417317**;

VISTA la nota prot. n. 68002 del 28/12/2018 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

RITENUTO di iscrivere l'intero importo del progetto succitato pari a **€417.000,00** sia nel capitolo di spesa **417317** che nel capitolo d'entrata **3486** capo 21° in termini di competenza, nell'esercizio in corso in applicazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 il quale prevede che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 2 -Trasferimenti correnti	
Categoria 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 417.000,00
capitolo 3486	+ 417.000,00
Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 417.000,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti	
Missione 13 -Programma 7	+ 417.000,00
capitolo 417317	+ 417.000,00
Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 417.000,00

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1.2)017

COPIA NON VALIDA

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 2;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 ";
- VISTA la Delibera della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
- VISTA la Convenzione n.53/GR-2016-02364931 stipulata tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata 2016 relativi agli anni finanziari 2014-2015, tra cui è previsto il progetto: "Role of Human Spheroids from adipose-derived stem cells (SASCs) in hind-limb vascular composite allotransplantation: can they prevent rejection?" per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento, da parte del Ministero della Salute, complessivo di **€ 405.345,00** ripartito in tre quote pari a: € 195.457,36, €162.138,00 e € 47.749,64 del contributo totale;

VISTO il D.D.G. n. 2071 dell' 8/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute approva l'accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per la realizzazione del succitato progetto;

VISTO il D.R.S. n. 2194 del 20/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessore Regionale della Salute accerta l'intera somma del progetto pari a euro **405.345,00** nel capitolo di entrata 3486 - capo 21;

VISTA la nota prot. n. 90529 del 7/12/2018 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessore Regionale della Salute chiede l'iscrizione in bilancio della somma di euro **405.345,00** nel capitolo di spesa **417317**;

VISTA la nota prot. n. 68002 del 28/12/2018 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

RITENUTO di iscrivere l'intero importo del progetto succitato pari a **€405.345,00** sia nel capitolo di spesa **417317** che nel capitolo d'entrata **3486** capo 21° in termini di competenza, nell'esercizio in corso in applicazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 il quale prevede che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 2 -Trasferimenti correnti	
Categoria 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 405.345,00
capitolo 3486 Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 405.345,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti	
Missione 13 -Programma 7	+ 405.345,00
capitolo 417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 405.345,00

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1,2)017

DECRETO 31 dicembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 2;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 ";
- VISTA la Delibera della Giunta regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
- VISTA la Convenzione n. 6/PE-2016-02364619 stipulata tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata 2016 relativi agli anni finanziari 2014-2015, tra cui è previsto il progetto: " *Comparative effectiveness and costs analysis of AVR and TAVI procedures for severe symptomatic aortic stenosis treatment in the era of new generation devices*" per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento, da parte del Ministero della Salute, complessivo di **€ 405.000,00** ripartito in tre quote pari a: € 158.557,50, € 162.000,00 e € 84.442,50 del contributo totale;



VISTO il D.D.G. n. 2224 del 23/11/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute approva l'accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per la realizzazione del succitato progetto;

VISTO il D.R.S. n. 2443 dell' 11/12/2018 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessorato Regionale della Salute accerta l'intera somma del progetto pari a euro **405.000,00** nel capitolo di entrata 3486 - capo 21;

VISTA la nota prot. n. 95157 del 27/12/2018 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato Regionale della Salute chiede l'iscrizione in bilancio della somma di euro **405.000,00** nel capitolo di spesa **417317**;

VISTA la nota prot. n. 68002 del 28/12/2018 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

RITENUTO di iscrivere l'intero importo del progetto succitato pari a **€405.000,00** sia nel capitolo di spesa **417317** che nel capitolo d'entrata **3486** capo 21° in termini di competenza, nell'esercizio in corso in applicazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 il quale prevede che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 2 -Trasferimenti correnti	
Categoria 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 405.000,00
capitolo 3486	+ 405.000,00
Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico	
Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti	
Missione 13 -Programma 7	+ 405.000,00
capitolo 417317	+ 405.000,00
Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 2018.

BOLOGNA

(2019.1,2)017

COPIA NON
CONFERMATA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 22 novembre 2018.

Approvazione del progetto “EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020”.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3/2015;

Visto il comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014;

Visto la legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, avente ad oggetto: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, pubblicata nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018;

Vista la legge regionale n. 9 dell'8 maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020”, pubblicata nel S.O. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16 febbraio 2018, con il quale si conferisce l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali all'ing. Salvatore Giglione;

Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente del servizio 1 alla dottoressa Cristina Pecoraro;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE e, in particolare, l'art. 4, comma 1, e l'art. 26, commi 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro strategico comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva”, con la quale è stato adottato il Programma operativo (di seguito “PO”) FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020

– Asse prioritario 11 “Assistenza tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di € 104.158.162,00 e, in particolare, l'Obiettivo specifico e l'azione 11.1.1 “Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;

Visto l'art. 22 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020”;

Considerato che la programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha considerato centrale tra gli obiettivi strategici il rafforzamento della capacità amministrativa, individuata persino quale precondizione all'implementazione della programmazione medesima e che le esigenze di rafforzamento della capacità della PA nella programmazione, gestione e sorveglianza dei Fondi UE da parte delle amministrazioni italiane erano già state evidenziate dalla Commissione UE, nel Position Paper e recepite dall'Accordo di partenariato;

Visto l'Accordo di partenariato, adottato con delibera di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014;

Visto, in particolare, il punto 2.5 di tale accordo “Valutazione in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei Programmi SIE”, che ha previsto l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi (P.O.) del Piano di rafforzamento amministrativo (P.R.A.) che mira a rafforzare l'assetto organizzativo, legislativo e procedurale delle medesime Amministrazioni, individuando le misure di semplificazione e razionalizzazione del processo di decisione pubblica, per la riduzione dei tempi dei processi amministrativi e la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi operativi;

Vista la delibera n. 333 del 18 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di rafforzamento amministrativo che costituisce “una componente integrata dei Programmi finanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), per il periodo 2014-2020, ed è finalizzato al miglioramento ed all'adeguamento nei sistemi di gestione e attuazione in relazione alle prescrizioni contenute nel regolamento CE 1303/2013”;

Visto, in particolare, l'Obiettivo correlato 2.2 dell'Azione 16, che, fra le altre, prevede anche in capo al Dipartimento programmazione la definizione di “procedure per un sistema incentivante, collegato al nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance, e relativo sistema di monitoraggio istituzionale in collegamento con il piano delle performance anche finalizzato all'attribuzione di incarichi e responsabilità”;

Vista la delibera n. 137 del 26 marzo 2018, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la bozza del Piano di rafforzamento amministrativo II fase nel quale è stato declinato che la riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale, di cui al D.P.R. n. 12/2016 sopra citato, “...ha registrato, tuttavia, allo stato attuale, esigue ricadute sulla mobilità interna, soprattutto a favore di quelle strutture impegnate a garantire un adeguato presidio dell'attuazione dei programmi finanziati con i fondi SIE. Tale situazione si inserisce, poi, in un quadro di previsioni regolamentari/disposizioni nazionali fortemente innovato che ha determinato altresì un incremento dei carichi di lavoro delle strutture coinvolte nella gestione dei Fondi SIE”;

Considerato che, inoltre, uno degli obiettivi del suddetto P.R.A. fase II è la verifica e approfondimento sull'organizzazione complessiva del personale e sui risultati scaturienti dalla riforma normativa prevista dalla legge regionale n. 9/2015 attraverso "l'adozione di meccanismi incentivanti, non limitati soltanto all'aspetto relativo al rafforzamento delle competenze per cui si precede di effettuare interventi di capacitazione, affiancamento e supporto diretto al personale impegnato nella programmazione dei Fondi SIE";

Vista la delibera CIPE n. 51 del 10 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2018, nella quale è previsto che solo i rimborsi per "progetti speciali", cioè progetti svolti con la partecipazione di personale interno in orario antimeridiano, alimenteranno, nel rispetto della contrattazione collettiva e di quella integrativa, la quota variabile dei fondi di competenza delle aree di inquadramento nonché per le qualifiche dirigenziali, l'indennità di risultato;

Vista la nota prot. n. 12524 del 26 luglio 2018, con la quale il Dipartimento programmazione comunica di aver predisposto il progetto "EASY GO" con cui vengono stabiliti le spese ammissibili al PO FESR 2014/2020, O.T.11, Azione 11.1.1, i meccanismi per la quantificazione dei costi, le procedure da adottare per gli acquisti e per la rendicontazione delle spese imputate al progetto;

Visto il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2017, registro 1, foglio 82, con il quale sono state approvate le Piste di controllo riguardanti le procedure di acquisto dei beni e servizi nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 1905 del 2 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, reg. 1, foglio n. 145, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Dipartimento famiglia e politiche sociali riguardante l'attuazione del "Progetto capacitazione del personale interno" dell'O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020;

Visto il progetto "EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020", allegato e parte integrante del presente decreto, con il quale, tra l'altro, è stata regolamentata la partecipazione all'esecuzione delle attività progettuali da parte dei dipendenti del Dipartimento famiglia e politiche sociali;

Visto il prospetto di seguito riportato, nel quale sono riepilogati i costi del progetto distinti per tipologia e per anno di esigibilità della spesa/cronoprogramma per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 novembre 2023:

Progetto Easy Go PO FESR – OT 11	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale per voce di costo
Compensi per lavoro straordinario	74.990,03	74.990,03	74.990,03	74.990,03	68.740,86	368.700,98
Contributi previd. su compensi per lavoro straordinario	18.147,59	18.147,59	18.147,59	18.147,59	16.635,29	89.225,65
IRAP su compensi per lavoro straordinario	6.374,15	6.374,15	6.374,15	6.374,15	5.842,97	31.339,57
Spese per missioni	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	30.000,00
Spese per acquisto attrezature	10.600,00	3.000,00				13.600,00
Spese per noleggio attrezature	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.120,00	13.000,00
Spese generali	11.568,18	10.958,18	10.808,18	10.958,18	10.220,16	54.512,88
TOTALE	127.399,95	120.689,95	119.039,95	120.689,95	112.559,29	600.379,11

Considerato che in questa prima fase, non essendo stati ancora individuati i nominativi dei singoli partecipanti al progetto, il costo delle competenze per lavoro pomeridiano dei partecipanti è stato calcolato prendendo a parametro un costo orario presunto da assestarsi sulla base dei calcoli che verranno comunicati dal "Servizio trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato" per ciascun partecipante che verrà individuato con apposito ordine di servizio;

Considerato, altresì, che il programma delle missioni che verrà svolto dai dipendenti del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali nell'ambito del Progetto EASY GO, sarà sviluppato nel periodo 2019-2023, distinto per anno di svolgimento;

Considerato che il Progetto Easy Go Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali è stato oggetto di contrattazione decentrata del 16 ottobre 2018, giusta convocazione nota prot. n. 33067 del 12 ottobre 2018;

Vista la nota prot. n. 34260 del 22 ottobre 2018, con la quale il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha richiesto il nulla osta sulla proposta del Progetto "EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Raf-

forzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020" - da realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2019 – 30 novembre 2023 - al Dipartimento della programmazione, che lo ha rilasciato con la nota prot. n. 18513 del 19 novembre 2018, rettificata con la nota prot. n. 18604 del 21 novembre 2018;

Vista la nota prot. n. 17131 del 26 ottobre 2018 modificata con nota prot. n. 18058 del 12 novembre 2018 del Dipartimento della programmazione, con cui per l'esecuzione del Progetto "EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020", da realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2019 – 30 novembre 2023, è stata richiesta al Dipartimento bilancio e tesoro l'iscrizione complessiva di € 600.379,08 a valere su n. 7 istituenti capitoli di spesa della Rubrica del Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali del bilancio della Regione siciliana;

Visto il D.D. n. 3065/2018 del 14 novembre 2018, con cui il Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito i sottoe-

lencati capitoli ed ha allocato le somme a lato riportate per gli esercizi 2019 e 2020:

- capitolo 182050 anno 2019 € 74.990,03	anno 2020 € 74.990,03
- capitolo 182051 " € 18.147,59	" € 18.147,59
- capitolo 183016 " € 6.374,15	" € 6.374,15
- capitolo 182576 " € 3.000,00	" € 4.500,00
- capitolo 182577 " € 2.720,00	" € 2.720,00
- capitolo 182578 " € 11.568,18	" € 10.958,18
- capitolo 582030 " € 10.600,00	" € 3.000,00

rinviano l'iscrizione delle ulteriori annualità 2021, 2022 e 2023 con ulteriori provvedimenti da effettuarsi nei prossimi esercizi finanziari in relazione al triennio vigente del bilancio di previsione;

Vista la nota n. 34263 del 22 ottobre 2018, con cui il dirigente generale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 241/90, ha nominato il dirigente responsabile del servizio 1 quale responsabile del procedimento;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra tra gli atti attratti alla Politica regionale unitaria di coesione e, pertanto, sottoposto a controllo da parte della Corte dei conti;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

E' approvato il progetto "EASY GO/Dipartimento famiglia e politiche sociali - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020", da realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2019 – 30 novembre 2023 per un costo massimo di € 600.379,11, allegato e parte integrante del presente decreto. L'operazione è individuata con i seguenti codici CUP: G79F18000780009 – Codice C.I.O: SI_1_18849.

Art. 2

Il progetto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 11 "Assistenza tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020" – Azione 11.1.1 "Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", per l'importo complessivo di € 600.379,11, di cui al D.D. n. 3065/2018 del 14 novembre 2018 del Dipartimento bilancio e tesoro, per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 novembre 2023, presenta il seguente cronoprogramma di spesa:

- Anno 2019 € 127.399,95
- Anno 2020 € 120.689,95
- Anno 2021 € 119.039,95
- Anno 2022 € 120.689,95
- Anno 2023 € 112.559,29.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nella pagina web del Dipartimento famiglia e politiche sociali e nel sito del PO FESR www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 22 novembre 2018.

GIGLIONE

N.B. - L' allegato al decreto è visionabile nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia.

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addi 24 dicembre 2018, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 181.

(2019.3.142)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 24 dicembre 2018.

Approvazione della ripartizione del Fondo ministeriale in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80, per l'anno 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante le Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2018, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che per il 2018 è pari ad € 45.841.330,97, ripartita per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e per il restante 70% tra tutte le regioni e le provincie autonome;

Visto il medesimo decreto ministeriale del 31 maggio 2018, con il quale viene assegnata alla Regione siciliana una dotazione pari ad € 1.001.103,04 per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 7 ottobre 2015, con la quale è stata approvata la "Modifica ed integrazione alle Linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvate dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 371 del 17 dicembre 2014";

Visto il D.D.S. n. 2689 del 3 ottobre 2018, con il quale è stata accertata, riscossa e versata la predetta somma di € 1.001.103,04;

Vista la nota del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 49944 del 12 ottobre 2018, con la quale viene chiesta al Dipartimento bilancio e tesoro l'iscrizione, sul capitolo 273304 di competenza di questo Dipartimento, della somma complessiva di € 1.001.103,04;

Visto il D.D. n. 3708 del 20 dicembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'economia, con il quale viene iscritta sul cap. 273304 la somma di € 1.001.103,04;

Accertato il numero delle famiglie residenti nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, ai fini della ripartizione del Fondo ministeriale relativo all'anno 2016 istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80 da assegnare agli inquilini morosi incolpevoli, i cui dati, rilevati dal sito dell'Istat, risultano elaborati su di un sistema basato sulla

tecnologia del *data warehouse* dell'Oecd (OECD. Stat);

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse come sopra disponibili, nella ragione del 50% (€ 500.551,52) nei comuni capoluogo di provincia ed il restante 50% (€ 500.551,52) nei comuni ad alta tensione abitativa tenendo conto del numero delle famiglie residenti nei suddetti comuni, come da tabelle sotto riportate:

Nº	COMUNI CAPOLUOGO	FAMIGLIE (NUCLEI)	IMPORTO
1	AGRIGENTO	15.979	€ 18.121,03
2	CALTANISSETTA	16.905	€ 19.171,16
3	CATANIA	80.007	€ 90.732,14
4	ENNA	7.906	€ 8.965,82
5	MESSINA	65.919	€ 74.755,61
6	PALERMO	182.399	€ 206.850,05
7	RAGUSA	19.864	€ 22.526,82
8	SIRACUSA	33.377	€ 37.851,27
9	TRAPANI	19.027	€ 21.577,62
TOTALE		441.383	€ 500.551,52

Nº	COMUNI ALTA TENSIONE ABITATIVA	FAMIGLIE (NUCLEI)	IMPORTO
1	CANICATTI'	9.326	11.181,48
2	LICATA	10.474	12.557,88
3	PORTO EMPEDOCLE	4.672	5.601,53
4	SCIACCA	11.544	13.840,76
5	GELA	21.242	25.468,25
6	ACICASTELLO	5.057	6.063,15
7	ACIREALE	14.275	17.115,15
8	ADRANO	9.725	11.659,86
9	CALTAGIRONE	10.398	12.466,76
10	CAMPOROTONDO ETNEO	1.294	1.551,45
11	GRAVINA DI CATANIA	7.691	9.221,19
12	MISTERBIANCO	13.452	16.128,37
13	MOTTA SANT'ANASTASIA	3.266	3.915,80
14	PATERNO'	13.262	15.900,57
15	SAN GIOVANNI LA PUNTA	6.297	7.549,83
16	SAN GREGORIO DI CATANIA	3.275	3.926,60
17	SAN PIETRO CLARENZA	1.994	2.390,72
18	SANT'AGATA LI BATTIATI	2.770	3.321,12
19	TREMESTIERI ETNEO	5.935	7.115,82
20	VALVERDE	2.196	2.632,91
21	VIAGRANDE	2.314	2.774,40
22	ACQUEDOLCI	1.501	1.799,64
23	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	11.318	13.569,80
24	BROLO	1.604	1.923,15
25	CAPO D'ORLANDO	3.718	4.457,72
26	GAGGI	871	1.044,30

27	MALVAGNA	206	247,00
28	MERI'	676	810,50
29	MILAZZO	9.009	10.801,40
30	MOTTA CAMASTRA	220	263,77
31	PACE DEL MELA	1.812	2.172,52
32	SAN FILIPPO DEL MELA	1.997	2.394,32
33	SANT'AGATA DI MILITELLO	3.560	4.268,28
34	SANTA LUCIA DEL MELA	1.329	1.593,41
35	SCALETTA ZANCLEA	607	727,79
36	SPADAFORA	1.376	1.649,76
37	TAORMINA	2.918	3.498,55
38	TORREGROTTA	2.156	2.584,95
39	VALDINA	372	446,01
40	VENETICO	1.062	1.273,30
41	VILLAFRANCA TIRRENA	2.500	2.997,40
42	ALTOFONTE	2.917	3.497,36
43	BAGHERIA	15.220	18.248,14
44	CAPACI	3.085	3.698,78
45	FICARAZZI	3.206	3.843,85
46	ISOLA DELLE FEMMINE	1.930	2.314,00
47	MISILMERI	7.785	9.333,87
48	MONREALE	10.525	12.619,01
49	MONTELEPRE	1.740	2.086,18
50	TORRETTA	1.105	1.324,85
51	TRABIA	2.815	3.375,06
52	VILLABATE	5.588	6.699,77
53	MODICA	14.972	17.950,77
54	VITTORIA	16.605	19.908,67
55	AUGUSTA	10.156	12.176,60
56	AVOLA	8.921	10.695,90
57	CANICATTINI BAGNI	1.990	2.385,95
58	CARLENTINI	5.189	6.221,38
59	FLORIDIA	6.345	7.607,38
60	MELILLI	3.782	4.534,45
61	NOTO	6.558	7.862,75
62	PALAZZOLO ACREIDE	2.497	2.993,80
63	PRIOLI GARGALLO	3.486	4.179,56
64	SOLARINO	2.227	2.670,08
65	ALCALMO	12.600	15.106,85
66	CASTELVETRANO	8.670	10.394,95
67	ERICE	7.832	9.390,22
68	MARSALA	23.269	27.898,52
69	MAZARA DEL VALLO	13.936	16.708,65
70	PACECO	3.267	3.917,00
TOTALE		417.489	€ 500.551,52

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la ripartizione del Fondo ministeriale, relativo all'anno 2018, istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80 da assegnare agli inquilini morosi incolpevoli, nella ragione del 50% (€ 500.551,52) nei comuni capoluogo di provincia ed il restante 50% (€ 500.551,52) nei comuni ad alta tensione abitativa.

Art. 2

La somma ripartita verrà assegnata alle amministrazioni comunali quale riparto del Fondo nazionale in favore degli inquilini morosi incolpevoli, ex legge 28 ottobre 2013, n.124, per l'anno 2018 secondo le tabelle riportate in premessa.

Art. 3

Dopo la pubblicazione del presente decreto i comuni

interessati formuleranno i relativi bandi aperti per l'assegnazione del Fondo ministeriale già ripartito da questa Amministrazione, attenendosi alle Linee guida approvate con delibera della Giunta di Governo n. 253 del 7 ottobre 2015.

Art. 4

Il contributo per la "morosità incolpevole" verrà erogato direttamente al proprietario da parte degli enti locali territorialmente competenti previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

Art. 5

A seguito della formulazione delle graduatorie degli aventi diritto le amministrazioni locali dovranno trasmettere alle prefetture territorialmente competenti l'elenco dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 6 delle Linee guida, per la graduazione programmata della forza pubblica.

Art. 6

Al trasferimento dei predetti contributi si provvederà successivamente all'acquisizione delle graduatorie definitive degli aventi diritto che le amministrazioni locali dovranno far pervenire a questo Dipartimento, che provvederà ad impegnare le somme necessarie.

Art. 7

Con successivi provvedimenti saranno emessi a favore delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di Tesoreria regionale, i mandati di pagamento delle somme spettanti, sulla base degli aventi diritto utilmente posti in graduatoria e fino ad un massimo di quanto indicato nell'allegata tabella di ripartizione.

Qualora le amministrazioni comunali provvedano ad anticipare di cassa per il soddisfo delle richieste loro pervenute, dovranno provvedere a trasmettere trimestralmente a questa Amministrazione le relative quietanze di pagamento accompagnate da documentazione a supporto, nonché dall'atto dirigenziale di liquidazione, per le relative attività di vigilanza sulla spesa.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, trasmesso alla Ragioneria centrale del Dipartimento per il visto di competenza e successivamente inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 dicembre 2018.

BELLOMO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2018 al n. 2447.

(2019.2.109)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2018.

Modifica del decreto n. 1961 del 29 ottobre 2018, concernente approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza I e II livello (OTSSA) (OTSEA).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei Livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ed, in particolare, l'art. 36, che individua gli obiettivi degli interventi nell'area di emergenza sanitaria;

Visto il decreto n. 27162 dell'11 novembre 1998 di approvazione del documento che detta norme tecnico organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale il cui allegato A definisce gli ambiti di coinvolgimento delle associazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 11 del D.A. 25 marzo 2004, che stabilisce lo standard per le organizzazioni di volontariato finalizzato all'acquisizione del livello formativo di base, nei casi di emergenze urgenze che si possono verificare per strada, presso Enti ed in ambiente domestico, attraverso l'acquisizione di BLSD (Corso di primo soccorso rianimazione cardiolpolmonare precoce e defibrillazione), PBLSD (Corso di primo soccorso, rianimazione e defibrillazione in età pediatrica), PTC (Corso base dedicato alla gestione preospedaliera degli eventi traumatici) e OVAS (Corsi per operatori volontari ausiliari del soccorso);

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. n. 1961 del 29 ottobre 2018 "Approvazione Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza I e II livello" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 9 novembre 2018;

Considerato che all'art. 10 delle Linee guida approvate con D.A. n. 1961/2018 viene previsto che coloro che sono in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi previsti dall'art. 9 delle medesime Linee guida devono frequentare il relativo corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2018;

Tenuto conto della ristrettezza del tempo intercorrente fra la data di pubblicazione del D.A. n. 1961/2018 e la scadenza del termine fissato nello stesso;

Viste le note del Comitato provinciale delle Misericordie del 10 dicembre 2018 e del Coordinamento regionale sanità del 19 dicembre 2018, con le quali viene richiesta una proroga dei termini fissati dal citato art. 10 del D.A. n. 1961/2018 per ottemperare all'obbligo dallo stesso previsto;

Ritenuto opportuno prorogare i termini fissati dall'art. 10 delle Linee guida approvate con D.A. n. 1961 del 29 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 9 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, i termini fissati dall'art. 10 delle Linee guida approvate con il D.A. n. 1961 del 29 ottobre 2018 vengono prorogati al 31 dicembre 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato della salute.

Palermo, 28 dicembre 2018.

RAZZA

(2019.2.128)102

DECRETO 11 gennaio 2019.

Rettifica della graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2019.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009 ed, in particolare, l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;

Visto il D.D.G. n. 2294/2018 del 3 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 dicembre 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2019;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Considerato che nella predetta graduatoria per mero disguido sono stati rilevati alcuni errori determinati da cause tecniche da imputare al funzionamento dell'apposito software ovvero da mero errore di digitazione;

Considerato che le posizioni da rettificare riguardano i sotto elencati sanitari per le motivazioni di seguito indicate:

– Andolina Francesco, nato il 9/10/1978 per mancato inserimento;

– Le Pira Alice, nata il 21 ottobre 1983 per mancato inserimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle necessarie modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il D.D.G. n. 2294/2018 del 3 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2018, la graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2019 risulta così integrata e rettificata:

– Andolina Francesco, nato il 9 ottobre 1978, data specializzazione 20/10/2010 - da non inserito a inserito con punti 10,50;

– Le Pira Alice, nata il 21 ottobre 1983, data specializzazione 1/6/2015 - da non inserito a inserito con punti 4,60.

Art. 2

I sanitari di cui all'art. 1 andranno ad occupare, nella predetta graduatoria, la posizione che compete loro in base al punteggio e tenuto conto dell'anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione ed infine della minore età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 11 gennaio 2019.

LA ROCCA

(2019.2.133)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 12 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo nei procedimenti civili riuniti promossi da C.G.P. e altri c/D.D.F. e altri.

(N. 190 reg. ordinanze 201°)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

TRIBUNALE DI PALERMO

RIMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

- ARTT. 134 COST. E 23 LEGGE 11 MARZO 1953 N° 87 -

Il Tribunale di Palermo – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei giudici:

dott.ssa Caterina GRIMALDI DI TERRESENA Presidente

dott. Giulio CORSINI Giudice

dott. Riccardo TROMBETTA Giudice rel.

letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'ambito dei riuniti procedimenti sommari di cognizione iscritti ai nn. 626 e 862 R.G. dell'anno 2018,

TRA

C G , nato a il , e I

P , nata a il , elett.te dom.ti in ,

, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, che li rappresenta e difende in uno agli avv.ti Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, il tutto per procura speciale *ad litem* stesa a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTI

E

R G , nato a il , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi e Antonio Noto Sardegna, presso cui è pure elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Gaetano Abela n. 10, giusta procura speciale alle liti offerta in uno al ricorso;



RICORRENTE

NONCHE'

L G, nato a il , rappresentato e difeso dall'avv. Natale Bonfiglio, presso cui è pure elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria per intervento *ad adiuvandum* depositata il 9.4.2018;

INTERVENIENTE

CONTRO

D D F, nato a il , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Calderara e Antonia De Domenico, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Domenico Trentacoste n. 89/c presso il dott. Emanuele Allotta, il tutto giusta procura speciale alle liti offerta in uno alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E NEI CONFRONTI DI

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, qui rappresentato dalla - e per legge domiciliato presso la - Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, qui rappresentato dalla - e per legge domiciliato presso la - Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, qui rappresentata dalla - e per legge domiciliata presso la - Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

COPIA TR NON VA

CONVENUTA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA, in persona del prefetto *pro tempore*, qui rappresentato dalla - e per legge domiciliato presso la - Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTA

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, qui rappresentata dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio eletto alla via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTA

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE REGIONALE, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, qui rappresentata dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio eletto alla via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTA

CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO,

OSSECCA

C G P , I P e R G , quali cittadini elettori della circoscrizione provinciale di Messina, esperiscono in questa sede azione popolare ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011, chiedendo acclararsi, *in primis*, l'ineleggibilità del proclamato deputato regionale D D F , e ciò sia in forza della nuova disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 10 della legge regionale n. 29/1951, che prevede ora l'ineleggibilità dei dirigenti degli enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, che godono di contributi da parte della Regione Siciliana, che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. d) del medesimo

COPIA TR NON VV

testo, il quale contempla parimenti l'insussistenza dell'elettorato passivo in capo ai dirigenti di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione. Espongono infatti: 1) che il suddetto è stato confermato Direttore generale dell'Università degli studi di Messina per il periodo novembre 2015 – novembre 2018, posizione che lo colloca ai vertici dell'ente pubblico non territoriale quale responsabile del funzionamento degli uffici e della complessiva gestione ed organizzazione dei servizi; 2) che l'Università di Messina è *ope legis* strutturalmente destinataria di molteplici contributi regionali, fra i quali quelli per l'istituzione di borse di studio per gli specializzandi in medicina e per spese inerenti l'attività sportiva ed i relativi impianti in forza del D.P.R. n. 246/1985; 3) che l'Università di Messina è destinataria di un finanziamento regionale per il progetto "Dottorati FSE XXXII ciclo UNIME", a seguito del quale l'ente accademico ha accettato la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato. Chiedono dunque dichiararsi il medesimo ineleggibile e decaduto dalla carica, con contestuale proclamazione del primo dei non eletti L. G. , nato a il . In subordine, deducono che il suddetto deputato è comunque incorso nella causa di incompatibilità di cui all'art. 10 *quater* della legge regionale n. 29/1951, il quale prescrive che i deputati regionali non possano esercitare funzioni di direttore generale in enti ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, con conseguente dichiarazione di decadenza e sostituzione con il predetto L. G. , nato a il .

Si costituisce per resistere D. D. F. , il quale fa presente che il medesimo ha già tempestivamente eliminato qualsivoglia incompatibilità con la carica a seguito del collocamento in aspettativa richiesto ed ottenuto con Decreto rettoriale nei termini prescritti dalla legge regionale. Circa l'asserita ineleggibilità, evidenzia l'assoluta infondatezza della tesi attorea secondo cui una libera università statale subirebbe l'ingerenza della Regione nella propria autonomia, atteso che gli unici controlli previsti dall'ordinamento sono attribuiti al MIUR, al collegio dei

COPIA
NON
È
VALIDA

revisori ed alla Corte dei Conti, né può ritenersi che la vigilanza regionale su una singola attività finanziata, peraltro con fondi comunitari che la regione solo veicola, trasformi un ente autonomo in un ente vigilato dalla stessa, non senza trascurare che l'istituzione di borse di studio o dottorato vede in ogni caso come necessari fruitori solo gli studenti, e non l'ente in se e/o i suoi amministratori. Eccepisce inoltre che la mera esistenza di una qualunque contribuzione a favore di un ente pubblico, senza valutazioni di consistenza che la stessa legge opera altrove, ossia per l'appunto in tema di incompatibilità, ove andrebbe collocata l'odierna vicenda, ed in specie all'art. 10 lett. A della legge n. 31/1986 ed all'art. 63 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non può ritenersi in grado di integrare l'ipotesi dell'ineleggibilità senza prestare il fianco a censure di costituzionalità, atteso che, in assenza di alcuna particolare condizione locale, risulterebbero violati i principi costituzionali secondo i quali l'eleggibilità è la regola mentre l'ineleggibilità è l'eccezione, e ciò proprio in un caso in cui l'eventuale insorgenza di conflitti di interesse ben viene già fugata attraverso la prevista causa di incompatibilità. Chiede dunque che, ove non si procedesse al rigetto mediante una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione invocate, si sospenda il giudizio per sottoporsi la questione alla Consulta.

Si costituisce altresì la difesa erariale, eccependo la manifesta inammissibilità e temerarietà delle domande spiegate nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli uffici che hanno già esaurito la loro stessa esistenza, poiché del tutto privi di interesse a resistere al giudizio, e dunque di legittimazione processuale passiva, atteso che, come già pure riconosciuto dalla Cassazione, l'organo elettivo non ha interesse alla permanenza in carica dell'uno o dell'altro componente giacchè la sua regolare costituzione è assicurata quale che sia il membro chiamato a ricoprire l'incarico.

Partecipa attivamente al procedimento anche il Pubblico ministero, mettendo in risalto che la causa di ineleggibilità in esame, concernente i dirigenti degli enti non territoriali che godano di contributi da parte della regione, mira opportunamente

COPIA
NON
È
VALIDA



ad assicurare che le votazioni avvengano senza indebiti condizionamenti collegati allo svolgimento della funzione amministrativa. Rappresenta, tuttavia, che alla luce della giurisprudenza costituzionale sulle limitazioni al diritto di elettorato passivo, occorrerebbe sceverare tra contributi costituenti corrispettivo per la prestazione di servizi, ed altre elargizioni di denaro, approfondendo dunque la natura e la funzione delle singole voci di spesa dedotte in ricorso.

Con successiva memoria per intervento *ad adiuvandum* partecipa parimenti al processo il primo dei non eletti L G , aderendo alla posizione espressa dal ricorrente R .

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei dirigenti degli enti non territoriali che godono di contributi da parte della Regione Siciliana.

Poichè occorre preliminarmente accettare che il giudizio principale non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, con coeva ordinanza non definitiva questo tribunale si è pronunciato sulle questioni in rito e di merito in potenza passibili di fondare diversamente la decisione della controversia, provvedimento cui si fa rinvio per economicità del presente.

Rimarrebbe dunque da sindacare l'invocata sussistenza o meno dello *ius ad officium* in capo all'eletto ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29, secondo il quale: “*Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione (omissis)*”.

Riaffermata allora la posizione dirigenziale apicale già ricoperta dal D D presso l'Università degli studi di Messina al momento della candidatura, e constata l'indiscutibile natura di enti non territoriali ricoperta dalle Università degli

COPIA
NON
È
VALIDA

Studi, allegano e documentano i ricorrenti elettori l'esistenza di una serie di erogazioni regionali normativamente definite "contributi", tra le quali:

1. il contributo annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 33/1994, di fatto da ultimo erogati per il periodo che va dal 2013 al 2018 come da documentazione offerta;
2. i contributi di cui al D.P.R. n. 246/1985 concessi alle tre università sui capitoli 373307 e 373313 dei bilanci della regione per spese inerenti il funzionamento degli atenei, i quali trovano corrispondenza in entrata nel bilancio dell'Università messinese;
3. il contributo di cui al DDG n. 6057 del 11/10/2016 - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52/2016, erogato nell'ambito dell'Avviso 5/2016 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014/2020, che ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Università degli studi di Messina dal titolo "Dottorati FSE XXXII ciclo Unime";
4. i contributi per il finanziamento dei contratti regionali di formazione specialistica in area medico sanitaria di cui all'Avviso 6/2016, approvato con DDG n.851 del 09/03/2016.

Ne discende che l'ente universitario messinese deve farsi rientrare nel novero dei soggetti che percepiscono contributi regionali per il loro funzionamento e per il perseguimento degli scopi istituzionali loro propri, con conseguente riconduzione della qualifica dirigenziale già ricoperta dal D. D. fra le posizioni che avrebbero escluso l'accesso alla carica di deputato parlamentare.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n.

COPIA
NON
T
V

29, in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei Direttori generale d'ateneo quali dirigenti degli enti non territoriali che godono di contributi da parte della Regione Siciliana.

Come da insegnamento dell'adito Giudice delle leggi *in subiecta materia*, occorre muovere dal principio generale (espresso già partire dalla sent. n. 42 del 1961, poi confermata dalle sentt. n. 46 del 1969, n. 38 del 1971, n. 166 del 1972, n. 129 del 1975, n. 280 del 1992, n. 295 del 1994, n. 364 del 1996) secondo cui l'eleggibilità non può che costituire la regola, mentre l'ineleggibilità, siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, non può che integrare specifiche e puntuali eccezioni, da contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Anche sul piano ermeneutico, il criterio cardine che deve guidare l'interprete nella lettura delle disposizioni in materia di ineleggibilità, o che comunque pongano limiti al diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione, deve essere quello della "stretta interpretazione" (*ex plurimis*, cfr. sentenze nn. 171/84, 162/85; 43/87; 235/88; 1020/88; 510/89; 53/1990; 141/1996; 306/2003; 25/2008), dovendosi assicurare la fondamentale esigenza di garantire la più ampia apertura del regime dell'elettorato passivo a tutti i cittadini, senza discriminazioni, pure considerato che lo *ius ad officium* in questione appartiene al novero dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Carta Costituzionale.

Proprio per la necessità di tutelare tali stringenti valori di rango costituzionale, la Corte ha altresì affermato che nella materia elettorale anche l'ordinario parametro di ragionevolezza deve essere scrutinato con particolare rigore (così Corte Costituzionale sent. n. 376 del 2004 e n. 283 del 2010), e che l'art. 51 costituisce pure il fondamento diretto del principio di egualianza, quale criterio cardine che deve informare qualsiasi limitazione all'elettorato passivo (così già la citata 46/1969).

Relativamente invece alla potestà legislativa riconosciuta in materia alla

COPIA
NON
T'V

Regione Siciliana, giova altresì rassegnare che se è vero che la materia del sistema e dei requisiti di accesso alla carica di componente dell'assemblea regionale siciliana pertiene alla potestà legislativa primaria della Regione sulla base dell'art. 3 dello statuto, con il solo limite dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico della Repubblica (a differenza, dunque, di quanto successivamente disposto per le regioni a statuto ordinario dall'art. 122 comma 1 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, ove si rimanda ai principi fondamentali di cui alla legge della Repubblica), la Corte afferma comunque che, in tema di elettorato passivo, non solo sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità della disciplina sul piano nazionale (così Corte Costituzionale sent. n. 376 del 2004 e n. 283 del 2010), ma anche che discipline differenziate in relazione al territorio di una determinata regione, ivi incluse quelle a statuto speciale, possono considerarsi legittime solo laddove sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse ove messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale; e purché, in ogni caso, tale diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (sul punto si vedano ad esempio le sentenze nn. 143/2010; 288/2007; 438 del 1994, n. 84 del 1994, 463 del 1992, 539 del 1990, 571 del 1989).

Orbene, alla luce dei principi in rassegna, questo collegio ritiene non manifestamente infondata la proposta eccezione di costituzionalità della suddetta norma regionale limitativa introdotta nel 2014, e ciò sotto il profilo della possibile irragionevolezza sia per non aver ritenuto già funzionale allo scopo l'analogia causa di incompatibilità consacrata all'art. 10 quater della legge regionale n. 29/1951, che per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle previsioni di accesso alle omologhe cariche di rappresentanza nazionale e regionale.

In ordine al primo aspetto il Giudice delle leggi ha infatti già avuto modo di insegnare che la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è data dal fatto che la

COPIA
NON
VALIDA



prima situazione è idonea a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati, nel senso che – avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto «non eleggibile» – egli può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. La seconda, invece, è una situazione che non ha riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di qui la conseguenza che il soggetto ineleggibile deve eliminare *ex ante* la situazione di ineleggibilità nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile deve optare, *ex post*, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il *munus* pubblico derivante dalla conseguita elezione (vedasi in questi termini la già citata sentenza n. 283 del 2010).

Ritengono allora *in primis* questi remittenti, che, diversamente da ciò che avviene, ad esempio ed *ex plurimis*, per i contributi regionali agli enti non aventi scopo di lucro di cui all'art. 128 della legge regionale Sicilia n. 11/2010 (ossia per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale), ove la destinazione delle erogazioni, talvolta anche ingenti, durante la competizione potrebbe essere sviata in funzione della - o comunque polarizzata sulla - acquisizione di consenso elettorale (proprio per l'istituzionale finalità delle erogazioni al perseguitamento di scopi ad impatto territoriale), significativamente diversa dovrebbe ritenersi la situazione delle erogazioni pubblicistiche e vincolate che vedono come destinataria una università degli studi, la quale, specie a seguito della legge n. 240/2010 – c.d. Gelmini - e del successivo D.Lgs. n. 18/2012, non solo soggiace a puntuali previsione di contabilità pubblica, ad uno stringente quadro informativo economico-patrimoniale, ed a controlli contabili interni (come quello del collegio dei revisori dei conti) ed esterni, ma soprattutto vede le risorse ineludibilmente destinate ad attività scientifiche o

COPIA
NON
T
V

istituzionali a fruizione vincolata, le quali mal si prestano ad utilizzi clientelari volti all'acquisizione di consenso.

Va poi evidenziato che il direttore generale dell'Università, ai sensi dell'art. 1 lett. o) della legge 240/2010, opera invero sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, essendo invece responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo: è cioè l'organo dirigenziale di vertice, ma non fa parte degli organi di governo ed indirizzo in grado di incidere sulle scelte di destinazione delle risorse dell'ente.

Pare allora a questo collegio che la qualifica di Direttore generale d'ateneo non sia in grado di inquinare la parità di condizioni tra i candidati, ma ponga solo problematiche in ordine al contemporaneo corretto adempimento del mandato elettorale e della pubblica funzione *de qua*, già risolta con la previsione di incompatibilità, nella specie tempestivamente fugata dal convenuto mediante la rinuncia all'incarico dirigenziale, e che pertanto l'estensione dell'ineleggibilità a tale ipotesi possa aver travalicato i limiti dello stretto indispensabile a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui vanno preordinate siffatte cause di esclusione.

Anche il profilo della disparità di trattamento con le condizioni di competizione per l'accesso alle analoghe cariche nazionali e regionali pare potersi rinvenire nella vicenda all'esame.

Nei due rami del Parlamento, l'art. 2 della legge n. 60/1953 prevede infatti, come causa di incompatibilità, che i deputati ed i senatori non possano contestualmente esercitare funzioni di direttore generale in enti ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, mentre la causa di ineleggibilità è limitata in modo stringente ai dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, sempre che i sussidi non siano concessi in forza di legge (art. 10, punto 2, D.P.R. n. 361/1957).

In materia di accesso alla carica di consigliere regionale, l'art. 3 punto 1) della

COPIA
NON
VALIDA

legge 154/1981 prevede che l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un ente che riceva dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, è incompatibile con la carica quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente, mentre non viene prevista in via generale una causa di ineleggibilità collegata a cariche in enti sovvenzionati.

A livello di normativa regionale, nemmeno nelle altre realtà a statuto privilegiato è rinvenibile una specifica causa di ineleggibilità ricollegata a posizioni di vertice in enti – non regionali – solo fruitori di contributi pubblici dall'istituzione territoriale, degradandosi l'ipotesi a causa di incompatibilità (cfr. art. 4 comma 1 lett. c legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21/2004; art. 22 comma 2 della legge statutaria n. 1/2013 della Regione Sardegna, che fa rinvio alle norme statali; art. 17, comma 4 lett. b della legge provinciale di Trento n. 2/2003 ed artt. 10, 11 e 12 della Legge regione Trentino Alto Adige n. 7/1983 per la Provincia autonoma di Bolzano), sebbene la legge regionale n. 20/2007 della Valle D'Aosta, art. 2 comma lett. f), includa in via generale tra gli ineleggibili i dipendenti che ricoprono incarichi di direzione in enti, agenzie o aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione, previsione che potrebbe ricoprendere nel proprio campo applicativo anche quella in esame.

Anche poi in realtà territoriali a statuto ordinario comparabili, per bilancio o bacino, con quella siciliana, l'ipotesi al vaglio viene ribadita fra quelle di incompatibilità (art. 5 comma 3 della legge regionale Lombardia n. 31 del 2016; art. 3 della legge regionale Toscana n. 154 del 1981; art. 7 della legge regionale Lazio n. 2/2005; art. 8 comma 1 lett. l legge regionale Veneto n. 5/2012).

Non pare, infine, potersi rinvenire alcunchè di rilevante fra le peculiari condizioni locali che connotano la figura apicale in questione nell'ambito degli atenei siciliani. Esclusa naturalmente una qualsivoglia normativa speciale per l'assenza di potestà regionale in materia di composizione e competenze degli organi universitari,

COPIA
NON
È
VALIDA

anche l'esame degli statuti propri delle tre Università degli studi pubbliche, ed in specie di quella messinese, nulla aggiunge rispetto al regime ora tracciato a livello di legge fondamentale di settore, se non un profilo più marcatamente gestorio del ruolo dirigenziale in questione, precisandosi che il Direttore Generale *"conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite"* (così art. 14 comma 1 dello Statuto pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012).

Sul piano invece dell'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione qui sospettata di illegittimità costituzionale, non pare altresì potersi procedere ad una lettura normativa in grado di escludere la figura del Direttore generale di ateneo dal novero dei soggetti impossibilitati a partecipare alla competizione elettorale in costanza di carica.

Scomponendo infatti la disposizione nei suoi tre elementi normativi portanti, anzitutto, non pare che la nozione di "dirigente" possa essere confinata in via ermeneutica nei ranghi dei soli soggetti apicali muniti di potere di indirizzo dell'ente, dovendosi valutare la posposizione della dicitura rispetto a quella di "rappresentanti" ed "amministratori", segno di una specifica volontà inclusiva di tutte le figure di vertice del soggetto collettivo, a prescindere cioè dall'espletamento di compiti gestori o di indirizzo politico-amministrativo.

L'utilizzo dell'espressione "enti non territoriali" pare impedire l'esclusione degli enti pubblici, pure considerata la giustapposizione con le società ed imprese e l'utilizzo del femminile nella qualificazione di queste come "private".

Anche l'ambito nozionale espresso dal termine "contributi", in assenza di una definizione normativa di riferimento, non pare consenta di operare dei distinguo idonei a sceverare fra erogazione ed erogazione, anche valutata l'esplicita dizione in tal senso utilizzata in sede di normativa attributiva degli stessi alle singole Università degli studi, né viene utile allo scopo il distinguo proposto dal P.M. tra contributi costituenti corrispettivo per la prestazione di servizi ed altre elargizioni di

COPIA
NON
T
V



denaro, la cui rilevanza è da ricondursi al piano tributario.

Ritiene dunque questo collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29, in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui annovera fra gli ineleggibili il Direttore generale d'ateneo quale dirigente di ente non territoriale che gode di contributi da parte della Regione Siciliana, o comunque il Direttore generale dell'Università degli studi di Messina per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge costituzionale n. 87/1953,

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui annovera fra gli ineleggibili il Direttore generale d'ateneo quale dirigente di ente non territoriale che gode di contributi da parte della Regione Siciliana, o comunque il Direttore generale dell'Università degli studi di Messina per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri;
2. dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
3. dispone che la presenta sia notificata dalla cancelleria alle parti, al P.M., al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione siciliana;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11.10.2018.

*Il presidente: Grimaldi di Terresena
Il giudice relatore: Trombetta*

(2019.3.158)044

COPIA NON VALIDA

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Gallè Maria c/D'Alia Marta e comune di Palermo.

(N. 196 reg. ordinanze 2018)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

N. 00374/2018 Reg. Prov. Coll.
N. 00967/2017 Reg. Ric.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2017, proposto da:

Maria Gallé, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà, 171;

contro

Marta D'Alia, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Paternò, 67;

nei confronti

Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione I n. 2550/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dell'VIII circoscrizione (Politeama - Libertà - Montepellegrino - Malaspina - Palagonia) del Comune di Palermo dell'11 giugno/5 luglio 2017, nonché dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio

COPIA NON VALIDA



circoscrizionale nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente in prime cure; e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio Centrale e per la proclamazione dell'odierna appellata alla carica di consigliere circoscrizionale dell'VIII Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione della proclamata eletta Maria Gallè.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marta D'Alia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giovanni Scala;

1. La signora Marta D'Alia si è candidata alle elezioni dell'11 giugno 2017 a consigliere dell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista "Palermo 2022", collegata al candidato presidente Marco Frasca Polara, risultato vincitore.

Avendo riportato 467 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.110, non è stata eletta, essendo stato assegnato l'unico seggio spettante alla lista "Palermo 2022" al candidato Francesco Schembri che ha riportato 675 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.218.

2. Con ricorso al Tar ha chiesto l'annullamento, e la correzione dei risultati con conseguente propria proclamazione tra gli eletti, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017 e degli atti connessi, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri dell'VIII circoscrizione, deducendo che l'Ufficio centrale sarebbe incorso in un grave errore nelle operazioni di riparto dei seggi, laddove ha individuato in otto anziché in nove il numero di consiglieri da eleggere.

Sulla base di questa premessa ha articolato due motivi di illegittimità con cui

COPIA TRATTATA
NON VERA

lamenta la violazione degli artt. 4 e 4 ter della l.r. 35/1997, 3 della l.r. 17/2016 e 5 della l.r. 11/2015, nonché l'eccesso di potere sotto vari profili.

Sostiene, nell'insieme, che l'Ufficio elettorale sarebbe incorso nell'errore di non detrarre il seggio assegnato al candidato presidente non eletto avente numero d'ordine n. 1 (Giuliano Forzinetti) dai seggi assegnati al gruppo di liste allo stesso collegate, e che tale scelta avrebbe provocato un'applicazione distorta ed illogica della disciplina regionale, a meno di non predicarne l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 1, comma 1, 2, 3 e 48, comma 2.

3. Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che, per effetto dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, sia applicabile all'elezione per i consigli circoscrizionali l'intero art. 4 della l.r. 35/1997 dettato per l'elezione del Consiglio comunale, compresa la previsione di cui al comma 3 ter (inserita nel 2016) ove si prevede che, sempre nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto più votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate.

Il Giudice di primo grado ha motivato tale soluzione esegetica anche sulla base di una interpretazione finalistica della normativa elettorale, ritenuta più rispettosa dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto.

4. Avverso la sentenza l'originaria eletta, Maria Gallè, ha proposto il presente appello, lamentandone l'erroneità per eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell'art. 12 delle preleggi al c.c., essendo, a sua avviso, il Tar pervenuto a tale decisione nonostante che l'interpretazione formale-letterale della normativa applicabile escludesse un simile esito.

La difesa appellante, attraverso un unico articolato motivo di appello, sostiene infatti che alle elezioni per il consiglio circoscrizionale non si applicherebbe il comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. 35/1997 ed il meccanismo da esso previsto.

Né l'applicabilità di siffatta previsione potrebbe ricavarsi in via interpretativa, data la distinzione, di *ratio* e di funzioni, tra le circoscrizioni e il comune, retti da sistemi elettorali diversi, impernati, nel primo caso sul principio della partecipazione, nel secondo su quello della governabilità.

COPIA NON UFFICIALE



5. Si è costituita l'originaria ricorrente, replicando con articolata memoria difensiva e, all'udienza pubblica del 25.5.2018, la causa è passata in decisione.

6. Il Collegio reputa utile chiarire come, per effetto del modo di procedere dell'Ufficio elettorale qui in contestazione, nell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo (Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia), le liste di maggioranza e quelle delle (diverse) opposizioni hanno avuto riconosciuti rispettivamente cinque seggi, a fronte di una cifra elettorale pari in un caso a 18.489 e nell'altro a 17.996, con una differenza quindi all'incirca di 500 voti.

Tale risultato di parità si raggiunge ove si conteggi tra i cinque seggi spettanti alle liste di maggioranza anche il Presidente eletto, che fa parte, in quanto lo presiede, del consiglio circoscrizionale.

A fronte di questo dato iniziale, la tesi dell'originaria ricorrente in primo grado, che si è candidata in una lista collegata al Presidente eletto, è che l'applicazione del sistema di determinazione dei seggi previsto per le elezioni comunali – in particolare della regola di cui all'art. 4, comma ter, della l. r. 35/1997 – avrebbe dovuto comportare, invece, l'attribuzione di cinque seggi alle liste di maggioranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente eletto Marco Frasca Polara; e di soli tre seggi alle restanti liste di minoranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente non eletto maggiormente votato Giuliano Forzinetti.

Si sarebbe dovuti arrivare a tale risultato, appunto detraendo il seggio assegnato al Forzinetti da quelli assegnati alle liste a lui collegate, facendo applicazione della regola dettata per l'elezione del Consiglio comunale dall'art. 4, commi 3-ter e 7, della l.r. 35/1997.

In tal modo, le liste collegate al Presidente eletto avrebbero avuto un seggio in più a scapito delle altre liste, e di questo seggio in più beneficererebbe la ricorrente in primo grado Marta D'Alia.

Senonché proprio l'applicabilità dell'art. 4, comma 3-ter, è il tema controverso.

Tale disposizione si trova inserita all'interno dell'art. 4 della più volte citata l.r.

*COPIA TRAVVIA
NON VÀ*

35/1997, la cui rubrica (si intende, dell'art. 4) recita “Elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

A tale articolo fa espresso richiamo il successivo art. 4-ter, la cui rubrica recita “Elezioni del consiglio circoscrizionale”, e dove è precisato, al comma 1, che “Per l’elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5, e 7 dell’articolo 4”, senza però fare menzione alcuna anche del comma 3-ter dell’articolo 4.

Quest’ultimo comma è frutto di un’aggiunta molto recente, da parte della l.r. 17/2016, recante “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”. L’art. 3 della legge 17 del 2016, la cui rubrica recita “Modifiche di norme in materia di composizione del Consiglio comunale”, ha appunto modificato gli artt. 2 e 4 della legge 35 del 1997, nel secondo caso aggiungendo il comma 3-ter e modificando il comma 7, nella direzione già ricordata.

7. Fin qui, si dovrebbe osservare con relativa sicurezza, le modifiche parrebbero avere interessato, anche sulla base di un criterio testuale, le sole elezioni comunali, tanto più che il ricordato e specifico art. 4-ter della legge 35 del 1997 non ha, invece, subito modifiche o aggiunte di sorta.

E, tuttavia, il quadro è complicato, e per quanto si vedrà più avanti reso non più chiaramente intellegibile, dal fatto che, alla fine dell’art. 3 della l.r. 17/2016, dopo le già ricordate modifiche (e integrazioni) agli artt. 2 e 4 della l. 35/1997, il terzo ed ultimo comma ha previsto, con una formula apparentemente di chiusura, che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali”.

Una tale formulazione pecca peraltro sicuramente per eccesso ovvero dimostra un’eccedenza rispetto allo scopo, se è vero che sicuramente all’elezione dei consigli circoscrizionali non trova invece applicazione l’art. 2 della l. 35/1997, cui fa

COPIA
NON
VALIDA



riferimento espresso il comma 1 dell'art. 3 della l. 17/2016, che disciplina le modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Di conseguenza, quanto meno sotto tale aspetto, non è vero che (tutte) le disposizioni di cui all'art. 3 della l. 17/2016 si applicano per l'elezione dei consigli circoscrizionali, il che rivela già una prima imprecisione del legislatore.

Dopodiché, per quanto attiene all'art. 4 della l. 35/1997, le modifiche apportatevi da ultimo dal comma 2 dell'art. 3 della l. 17/2016 investono specificamente le modalità di determinazione dei seggi da attribuire alle liste, ridisegnando il premio di maggioranza, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto, e introducendo per la prima volta il meccanismo di detrazione di cui si è già discorso, ispirato anch'esso ad una logica di correzione, ovvero di razionalizzazione, del risultato elettorale in chiave maggioritaria.

Si tratta, con ogni evidenza, di disposizioni elettorali che presentano immediati e qualificanti riflessi sulla forma di governo (a livello di ente) locale, perseguitando una logica maggioritaria che si ritrova anche, seppure con modalità non coincidenti, nella legislazione statale sull'elezione dei consigli comunali (v. art. 73, commi 10 e 11, della l. 267/2000 e, anche per un cenno al meccanismo di cd. prededuzione, Cons. St., III, sent. n. 1055 del 2018).

Sicché non può dirsi casuale il fatto che l'art. 4-ter della l. 35/1997, nel disciplinare l'elezione del consiglio circoscrizionale, facesse in origine e faccia ancora testualmente rinvio solamente ad alcune (ma non a tutte le) disposizioni dell'art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il comma 6 sul premio di maggioranza, come anche il comma 3-ter sul meccanismo di detrazione qui in discussione.

Con la precisazione ulteriore che, se la mancata menzione del comma 3-ter potrebbe trovare, come sostiene la difesa della D'Alia, la sua possibile giustificazione nel mancato coordinamento, ovvero aggiornamento, dell'art. 4 ter

COPIA TRIVIALE
NON VALIDA

(aggiunto nel 2011) con la novella del 2016; non altrettanto può dirsi per il comma 6 e per il premio di maggioranza in esso disciplinato, che era già in vigore nel 2011, per quanto con modalità differenti da quelle da ultimo vigenti, e che, dunque, consapevolmente il legislatore regionale a tale data (nel 2011) decise di non (voller) applicare all'elezione del consiglio circoscrizionale.

8. Di questa scelta del legislatore regionale del 2011, che al Collegio appare esser stata allora consapevole e chiaramente decifrabile, si possono offrire spiegazioni legate alla differente natura del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale. Il primo funzionale con le proprie deliberazioni al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che, come noto, nel nuovo titolo V della Costituzione ha assunto una rilevanza crescente, secondo la consueta dialettica tra maggioranza e minoranza/e; il secondo da sempre, quanto meno a far data dalla l. 278 del 1976, concepito come un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui non di rado si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento.

All'insegna, dunque, di una differenza di fondo tra organi che l'art. 4-ter era sembrato – e ancora sembrerebbe, ad una lettura distesa del testo – registrare e confermare, attraverso un rinvio alle sole disposizioni dettate per l'elezione del Consiglio comunale, giudicate compatibili con l'elezione del consiglio circoscrizionale.

Di questo criterio di misurata e ponderata compatibilità, che rifletteva le vedute differenze sostanziali, non vi è più traccia, quanto meno sul piano formale, nell'intervento del 2016, essendo il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 17/2016 all'apparenza ispirato ad un criterio di segno opposto, di integrale e sbrigativo rinvio.

9. Se questa fosse la conclusione desumibile dal quadro normativo, se ne dovrebbe ricavare (più di) un dubbio sulla ragionevolezza dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, come anche della sua coerenza con il principio di rappresentatività, nella misura in cui finisce per equiparare, sottponendoli ad eguale disciplina, senza che

COPIA
NON
VALIDA



se ne colga distintamente la ragione, istituti e realtà disomogenei, quali sono il Consiglio comunale e quello circoscrizionale.

Ma, prima ancora, dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, sfugge al Collegio la razionalità intrinseca ovvero, in altri termini, la sua stessa intellegibilità e coerenza. Nel senso che l'imprecisione cui già si è fatto cenno, e che è all'origine di qualunque sindacato di ragionevolezza, qui si presenta in forma particolarmente acuta, sia per la non comune vaghezza di una disposizione che, facendo irruzione in un testo normativo che si occupa di composizione del consiglio comunale, richiama frettolosamente non meglio identificate altre disposizioni, talune delle quali di sicuro non pertinenti; sia perché tutto questo avviene in un ambito, quello elettorale, dove più forte è il sentimento di certezza e di coerenza che dovrebbe guidare l'interprete e rassicurare insieme eletti ed elettori.

Laddove, invece, la disposizione in parola evoca l'immagine di quel "gregge privo di pastore" raffigurata nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (al punto 11.1.).

10. E, difatti, per come sono scritte le norme (l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 e l'art. 4-ter della l.r. 35/1997), deve constatarsi la possibilità obiettiva di più interpretazioni diverse e tutte ugualmente plausibili, in un certo senso equivalenti l'una all'altra, a seconda che si privilegi ora la governabilità ora la rappresentatività, quale conseguenza di un'intima contraddizione, al cospetto delle quali si può dubitare persino che il giudice sia ancora chiamato a risolvere un problema interpretativo e non a sciogliere, rivelandone la soluzione, un problema di politica legislativa; nell'esercizio di una funzione non più di solo intelletto ma di volontà.

Si potrebbe obiettare, in termini più rassicuranti, che la ricostruzione del contenuto della legge sia pur sempre possibile attraverso l'integrazione, della singola o delle singole norme nel sistema, assumendone la coerenza d'insieme, e che il giudice sarebbe chiamato a esplicitare valutazioni già implicite.

COPIA TRIVIA
NON VÀ

10. Ed è questa la via percorsa dal Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, lungo i consueti binari dell'interpretazione costituzionalmente orientata, in questo caso (in funzione) dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto di cui agli artt. 1 e 48 Cost., muovendo dal presupposto – esso stesso, tuttavia, revocabile in dubbio - che debba essere assicurato, anche a livello di consiglio circoscrizionale, un meccanismo in grado di garantire al presidente eletto la maggioranza in consiglio e quindi la “governabilità”.

Anche senza interrogarsi *funditus* sulla latitudine, da più parti ritenuta eccessiva, che è in generale andata assumendo la tecnica della interpretazione cd. costituzionalmente orientata o adeguatrice, e che pure trova nella giurisprudenza della Corte costituzionale un indubbio riscontro, in termini di dovere piuttosto che di facoltà del giudice (v., per tutte, l'ordinanza n. 63 del 1989); di questa tecnica reputa il Collegio che si debba fare un uso sorvegliato in materia (di legge) elettorale, ribadendo che grava sul legislatore un dovere primario di *clari loqui*.

L'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 viola questo dovere e pecca per mancanza di proporzione rispetto all'obiettivo che si può supporre possa avere avuto di mira il legislatore.

Assumendo pure che il legislatore siciliano, nell'esercizio della sua potestà primaria (ma non illimitata, come dimostra Corte cost., 107 del 1976) in materia di enti locali (art. 14, lett. o, dello Statuto), volesse avvicinare l'elezione del consiglio circoscrizionale a quella del consiglio comunale, avrebbe dovuto seguire un criterio intellegibile di coerenza e di compatibilità.

Qualora poi avesse voluto (e potuto) rendere i due consigli del tutto omogenei nelle loro modalità di funzionamento, innovando non di poco rispetto alla storia e rispetto alla disciplina del 2011, avrebbe dovuto farlo in modo inequivoco, meglio ancora se attraverso la modifica ovvero l'aggiornamento dell'art. 4-ter della l.r. 35/1997.

In assenza di questi elementi, non solo la disposizione di rinvio dell'art. 3, comma 3, si dimostra manifestamente inadeguata e arbitraria, ma pone seri dubbi sulla sua conformità anche ad un diverso parametro di costituzionalità, offerto dall'art. 101,

COPIA
NON
VALIDA



comma 2, Cost.

Se infatti il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge, quantunque nella più ampia lettura che di questo lemma è venuta offrendo nel tempo la dottrina costituzionalistica, è necessario che la legge sia decifrabile attraverso una funzione (tendenzialmente, soltanto) conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi al fondo il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare. Tanto più al cospetto di una legge elettorale, come nel caso di specie, dove è necessario che quel legame sia più profondo e che il margine di interpretazione sia definito con maggiore certezza.

Il che vale a privilegiare - ad avviso di questo Collegio, quanto meno nel presente ambito - il promovimento della questione di legittimità costituzionale della disposizione che non sia razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili che debbono essere lasciate alla volontà politica.

Una simile questione, preordinata ad una pronuncia che in ragione del principio di ragionevolezza e di soggezione del giudice alla legge, espunga dall'ordinamento un disposto normativo – l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 – indecifrabile e comunque irrazionale, sia sul piano della razionalità formale che nel senso della razionalità pratica (Corte cost., sent. n. 113 del 2015 e 172 del 1996), oltre ad essere non manifestamente infondata per tutte le ragioni sin qui evidenziate, non potendosi in questo caso percorrere la via di un'interpretazione adeguatrice, è anche rilevante ai fini della decisione.

Ove infatti non si dovesse fare applicazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, la presente causa andrebbe risolta alla luce del chiaro disposto dell'art. 4-ter della l.r. 35/1997, che non prevede né richiama alcun meccanismo di detrazione o prededuzione dei seggi e la cui applicazione condurrebbe alla conferma del risultato elettorale originario favorevole all'odierna appellante Maria Gallé.

COPIA TRATTATA
NON VERA

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va quindi sospeso in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Ogni altra statuizione in rito e nel merito è riservata all'esito del procedimento davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, visti gli artt. 134 Cost., 1 della l. cost. 1/1948, 23 e ss. della l. 87/1953 e 79 del d.lgs. 104/2010:

- 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) quanto al comma 3 dove si legge che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali", in riferimento agli artt. 3 e 101, comma 2, della Costituzione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- 2) dispone la sospensione del giudizio di appello in oggetto, ordinando l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;
- 3) dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

*Il presidente: De Nictolis
L'estensore: Simonetti*

(2019.3.159)044

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Valenti Antonio c/Brancato Fabrizio e comune di Palermo.

(N. 197 reg. ordinanze 2018)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

N. 00375/2018 Reg. Prov. Coll.
N. 00977/2017 Reg. Ric.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 977 del 2017, proposto da:

Antonino Valenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà, 171;

contro

Fabrizio Brancato, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione I n. 2685/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale della I Circoscrizione e dei Consiglieri della I circoscrizione (Tribunali – Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà) del Comune di Palermo dell'11 giugno/5 luglio 2017, nonché dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale

*COPIA TRA
NON VAI*

nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente in prime cure; e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio Centrale e per la proclamazione dell'odierno appellato alla carica di consigliere circoscrizionale della I Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione del proclamato eletto Valenti Antonino

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per la parte appellante gli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino;

1. Il signor Fabrizio Brancato si è candidato alle elezioni dell'11 giugno 2017 a consigliere della I circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista "SX Sinistra Comune", collegata al candidato presidente Massimo Castiglia, risultato vincitore.

Avendo riportato 131 voti di preferenza e una cifra individuale di 922, non è stato eletto, essendo stato assegnato l'unico seggio spettante alla lista "SX Sinistra Comune" alla candidata Tiziana Venturella che ha riportato 143 voti di preferenza e una cifra individuale di 934.

2. Con ricorso al Tar ha chiesto l'annullamento, e la correzione dei risultati con conseguente propria proclamazione tra gli eletti, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017 e degli atti connessi, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri della I circoscrizione, deducendo che l'Ufficio centrale sarebbe incorso in un grave errore nelle operazioni di riparto dei seggi, laddove ha individuato in otto anziché in nove il numero di consiglieri da eleggere.

Sulla base di questa premessa ha articolato due motivi di illegittimità con cui lamenta la violazione degli artt. 4 e 4 ter della l.r. 35/1997, 3 della l.r. 17/2016 e 5

COPIA NON
VALIDA



della l.r. 11/2015, nonché l'eccesso di potere sotto vari profili.

Sostiene, nell'insieme, che l'Ufficio elettorale sarebbe incorso nell'errore di non detrarre il seggio assegnato al candidato presidente non eletto avente numero d'ordine n. 1 (Salvatore Imperiale) dai seggi assegnati al gruppo di liste allo stesso collegate, e che tale scelta avrebbe provocato un'applicazione distorta ed illogica della disciplina regionale, a meno di non predicarne l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 1, comma 1, 2, 3 e 48, comma 2.

3. Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che, per effetto dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, sia applicabile all'elezione per i consigli circoscrizionali l'intero art. 4 della l.r. 35/1997 dettato per l'elezione del Consiglio comunale, compresa la previsione di cui al comma 3 ter (inserita nel 2016) ove si prevede che, sempre nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto più votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate.

Il Giudice di primo grado ha motivato tale soluzione esegetica anche sulla base di una interpretazione finalistica della normativa elettorale, ritenuta più rispettosa dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto.

4. Avverso la sentenza l'originario eletto, con la lista "Coraggiosi Palermo", Antonino Valenti, ha proposto il presente appello, lamentandone l'erroneità per eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell'art. 12 delle preleggi al c.c., essendo, a sua avviso, il Tar pervenuto a tale decisione nonostante che l'interpretazione formale-letterale della normativa applicabile escludesse un simile esito.

La difesa appellante, attraverso un unico articolato motivo di appello, sostiene infatti che alle elezioni per il consiglio circoscrizionale non si applicherebbe il comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. 35/1997 ed il meccanismo da esso previsto.

Né l'applicabilità di siffatta previsione potrebbe ricavarsi in via interpretativa, data la distinzione, di ratio e di funzioni, tra le circoscrizioni e il comune, retti da sistemi elettorali diversi, impenati, nel primo caso sul principio della

COPIA
NON
VALIDA

partecipazione, nel secondo su quello della governabilità.

5. Nessuno si è costituito per le altre parti e, all'udienza pubblica del 25.5.2018, la causa è passata in decisione.

6. Il Collegio reputa utile chiarire come, per effetto del modo di procedere dell'Ufficio elettorale qui in contestazione, nella I circoscrizione del Comune di Palermo le liste di maggioranza e quelle delle (diverse) opposizioni hanno avuto riconosciuti rispettivamente cinque seggi, a fronte di una cifra elettorale pari in un caso a 3.448 e nell'altro a 2.935, con una differenza quindi all'incirca di 500 voti.

Tale risultato di parità si raggiunge ove si conteggi tra i cinque seggi spettanti alle liste di maggioranza anche il Presidente eletto, che fa parte, in quanto lo presiede, del consiglio circoscrizionale.

A fronte di questo dato iniziale, la tesi dell'originario ricorrente in primo grado, che si è candidato in una lista collegata al Presidente eletto, è che l'applicazione del sistema di determinazione dei seggi previsto per le elezioni comunali – in particolare della regola di cui all'art. 4, comma 3-ter, della l.r. 35/1997 – avrebbe dovuto comportare, invece, l'attribuzione di cinque seggi alle liste di maggioranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente eletto Massimo Castiglia; e di soli tre seggi alle restanti liste di minoranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente non eletto maggiormente votato Salvatore Imperiale.

Si sarebbe dovuti arrivare a tale risultato, appunto detraendo il seggio assegnato all'Imperiale da quelli assegnati alle liste a lui collegate, facendo applicazione della regola dettata per l'elezione del Consiglio comunale dall'art. 4, commi 3-ter e 7, della l.r. 35/1997.

In tal modo, le liste collegate al Presidente eletto avrebbero avuto un seggio in più a scapito delle altre liste, e di questo seggio in più beneficerebbe il ricorrente in primo grado Fabrizio Brancato.

Senonché proprio l'applicabilità dell'art. 4, comma 3-ter, è il tema controverso.

Tale disposizione si trova inserita all'interno dell'art. 4 della più volte citata l.r. 35/1997, la cui rubrica (si intende, dell'art. 4) recita “Elezioni del Consiglio

COPIA
NON
VALIDA



comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

A tale articolo fa espresso richiamo il successivo art. 4-ter, la cui rubrica recita “Elezioni del consiglio circoscrizionale”, e dove è precisato, al comma 1, che “Per l’elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5, e 7 dell’articolo 4”, senza però fare menzione alcuna anche del comma 3-ter.

Quest’ultimo comma è frutto di un’aggiunta molto recente, da parte della l.r. 17/2016, recante “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”. L’art. 3 della legge 17 del 2016, la cui rubrica recita “Modifiche di norme in materia di composizione del Consiglio comunale”, ha appunto modificato gli artt. 2 e 4 della legge 35 del 1997, nel secondo caso aggiungendo il comma 3-ter e modificando il comma 7, nella direzione già ricordata.

7. Fin qui, si dovrebbe osservare con relativa sicurezza, le modifiche parrebbero avere interessato, anche sulla base di un criterio testuale, le sole elezioni comunali, tanto più che il ricordato e specifico art. 4-ter della legge del 1997 non ha, invece, subito modifiche o aggiunte di sorta.

E, tuttavia, il quadro è complicato, e per quanto si vedrà più avanti reso non più chiaramente intellegibile, dal fatto che, alla fine dell’art. 3 della l.r. 17/2016, dopo le già ricordate modifiche (e integrazioni) agli artt. 2 e 4 della l. 35/1997, il terzo ed ultimo comma ha previsto, con una formula apparentemente di chiusura, che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali”.

Una tale formulazione pecca peraltro sicuramente per eccesso ovvero dimostra un’eccedenza rispetto allo scopo, se è vero che sicuramente all’elezione dei consigli circoscrizionali non trova invece applicazione l’art. 2 della l. 35/1997, cui fa riferimento espresso il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 17/2016, che disciplina le

COPIA
NON
VALIDA

modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Di conseguenza, quanto meno sotto tale aspetto, non è vero che (tutte) le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 17/2016 si applicano per l'elezione dei consigli circoscrizionali, il che rivela già una prima imprecisione del legislatore.

Dopodiché, per quanto attiene all'art. 4 della l.r. 35/1997, le modifiche apportatevi da ultimo dal comma 2 dell'art. 3 della l.r. 17/2016 investono specificamente le modalità di determinazione dei seggi da attribuire alle liste, ridisegnando il premio di maggioranza, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto, e introducendo per la prima volta il meccanismo di detrazione di cui si è già discorso, ispirato anch'esso ad una logica di correzione, ovvero di razionalizzazione, del risultato elettorale in chiave maggioritaria.

Si tratta, con ogni evidenza, di disposizioni elettorali che presentano immediati e qualificanti riflessi sulla forma di governo (a livello di ente) locale, perseguitando una logica maggioritaria che si ritrova anche, seppure con modalità non coincidenti, nella legislazione statale sull'elezione dei consigli comunali (v. art. 73, commi 10 e 11, della l. 267/2000 e, anche per un cenno al meccanismo di cd. prededuzione, Cons. St., III, sent. n. 1055 del 2018).

Sicché non può dirsi casuale il fatto che l'art. 4-ter della l.r. 35/1997, nel disciplinare l'elezione del consiglio circoscrizionale, facesse in origine e faccia ancora testualmente rinvio solamente ad alcune (ma non a tutte le) disposizioni dell'art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il comma 6 sul premio di maggioranza, come anche il comma 3-ter sul meccanismo di detrazione qui in discussione.

Con la precisazione ulteriore che, se la mancata menzione del comma 3-ter potrebbe trovare la sua possibile giustificazione nel mancato coordinamento, ovvero aggiornamento, dell'art. 4 ter (aggiunto nel 2011) con la novella del 2016; non altrettanto può dirsi per il comma 6 e per il premio di maggioranza in esso disciplinato, che era già in vigore nel 2011, per quanto con modalità differenti da

COPIA
NON
VALIDA

quelle da ultimo vigenti, e che, dunque, consapevolmente il legislatore regionale a tale data (nel 2011) decise di non (voller) applicare all'elezione del consiglio circoscrizionale.

8. Di questa scelta del legislatore regionale del 2011, che al Collegio appare esser stata allora consapevole e chiaramente decifrabile, si possono offrire spiegazioni legate alla differente natura del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale. Il primo funzionale con le proprie deliberazioni al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che, come noto, nel nuovo titolo V della Costituzione ha assunto una rilevanza crescente, secondo la consueta dialettica tra maggioranza e minoranza/e; il secondo da sempre, quanto meno a far data dalla l. 278 del 1976, concepito come un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui non di rado si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento.

All'insegna, dunque, di una differenza di fondo tra organi che l'art. 4-ter era sembrato – e ancora sembrerebbe, ad una lettura distesa del testo – registrare e confermare, attraverso un rinvio alle sole disposizioni dettate per l'elezione del Consiglio comunale, giudicate compatibili con l'elezione del consiglio circoscrizionale.

Di questo criterio di misurata e ponderata compatibilità, che rifletteva le vedute differenze sostanziali, non vi è più traccia, quanto meno sul piano formale, nell'intervento del 2016, essendo il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 17/2016 all'apparenza ispirato ad un criterio di segno opposto, di integrale e sbrigativo rinvio.

9. Se questa fosse la conclusione desumibile dal quadro normativo, se ne dovrebbe ricavare (più di) un dubbio sulla ragionevolezza dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, come anche della sua coerenza con il principio di rappresentatività, nella misura in cui finisce per equiparare, sottponendoli ad eguale disciplina, senza che se ne colga distintamente la ragione, istituti e realtà disomogenei, quali sono il

COPIA NON
VALIDA

Consiglio comunale e quello circoscrizionale.

Ma, prima ancora, dell'art. 3, comma 3, appena citato, sfugge al Collegio la razionalità intrinseca ovvero, in altri termini, la sua stessa intellegibilità e coerenza. Nel senso che l'imprecisione cui già si è fatto cenno, e che è all'origine di qualunque sindacato di ragionevolezza, qui si presenta in forma particolarmente acuta, sia per la non comune vaghezza di una disposizione che, facendo irruzione in un testo normativo che si occupa di composizione del consiglio comunale, richiama frettolosamente non meglio identificate altre disposizioni, talune delle quali di sicuro non pertinenti; sia perché tutto questo avviene in un ambito, quello elettorale, dove più forte è il sentimento di certezza e di coerenza che dovrebbe guidare l'interprete e rassicurare insieme eletti ed elettori.

Laddove, invece, la disposizione in parola evoca l'immagine di quel “gregge privo di pastore” raffigurata nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (al punto 11.1.).

10. E, difatti, per come sono scritte le norme (l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 e l'art. 4-ter della l.r. 35/1997), deve constatarsi la possibilità obiettiva di più interpretazioni diverse, in un certo senso equivalenti l'una all'altra, e tutte ugualmente plausibili secondo il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata, a seconda che si privilegi ora la governabilità ora la rappresentatività, quale conseguenza di un'intima contraddizione, al cospetto delle quali si può dubitare persino che il giudice sia ancora chiamato a risolvere un problema interpretativo e non a sciogliere, rivelandone la soluzione, un problema di politica legislativa; nell'esercizio di una funzione non più di solo intelletto ma di volontà.

Si potrebbe obiettare, in termini più rassicuranti, che la ricostruzione del contenuto della legge sia pur sempre possibile attraverso l'integrazione, della singola o delle singole norme nel sistema, assumendone la coerenza d'insieme, e che il giudice sarebbe chiamato a esplicitare valutazioni già implicite.

10. Ed è questa la via percorsa dal Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, lungo i consueti binari dell'interpretazione costituzionalmente orientata,

COPIA
NON
VALIDA



in questo caso (in funzione) dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto di cui agli artt. 1 e 48 Cost., muovendo dal presupposto – esso stesso, tuttavia, revocabile in dubbio – che debba essere assicurato, anche a livello di consiglio circoscrizionale, un meccanismo in grado di garantire al presidente eletto la maggioranza in consiglio e quindi la “governabilità”.

Anche senza interrogarsi *funditus* sulla latitudine, da più parti ritenuta eccessiva, che è in generale andata assumendo la tecnica della interpretazione cd. costituzionalmente orientata o adeguatrice, e che pure trova nella giurisprudenza della Corte costituzionale un indubbio riscontro, in termini di dovere piuttosto che di facoltà del giudice (v., per tutte, l’ordinanza n. 63 del 1989); di questa tecnica reputa il Collegio che si debba fare un uso sorvegliato in materia (di legge) elettorale, ribadendo che grava sul legislatore un dovere primario di *clari loqui*.

L’art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 viola questo dovere e pecca per mancanza di proporzione rispetto all’obiettivo che si può supporre possa avere avuto di mira il legislatore.

Assumendo pure che il legislatore siciliano, nell’esercizio della sua potestà primaria (ma non illimitata, come dimostra Corte cost., 107 del 1976) in materia di enti locali (art. 14, lett. o, dello Statuto), volesse avvicinare l’elezione del consiglio circoscrizionale a quella del consiglio comunale, avrebbe dovuto seguire un criterio intellegibile di coerenza e di compatibilità.

Qualora poi avesse voluto (e potuto) rendere i due consigli del tutto omogenei nelle loro modalità di funzionamento, innovando non di poco rispetto alla storia e rispetto alla disciplina del 2011, avrebbe dovuto farlo in modo inequivoco, meglio ancora se attraverso la modifica ovvero l’aggiornamento dell’art. 4-ter della l.r. 35/1997.

In assenza di questi elementi, non solo la disposizione di rinvio dell’art. 3, comma 3, si dimostra manifestamente inadeguata e arbitraria, ma pone seri dubbi sulla sua conformità anche ad un diverso parametro di costituzionalità, offerto dall’art. 101, comma 2, Cost.

COPIA
NON
VALIDA

Se infatti il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge, quantunque nella più ampia lettura che di questo lemma è venuta offrendo nel tempo la dottrina costituzionalistica, è necessario che la legge sia decifrabile attraverso una funzione (tendenzialmente, soltanto) conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi al fondo il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare. Tanto più al cospetto di una legge elettorale, come nel caso di specie, dove è necessario che quel legame sia più profondo e che il margine di interpretazione sia definito con maggiore certezza.

Il che vale a privilegiare - ad avviso di questo Collegio, quanto meno nel presente ambito - il promovimento della questione di legittimità costituzionale della disposizione che non sia razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili che debbono essere lasciate alla volontà politica.

Una simile questione, preordinata ad una pronuncia che in ragione del principio di ragionevolezza e di soggezione del giudice alla legge, espunga dall'ordinamento un disposto normativo – l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 – indecifrabile e comunque irrazionale, sia sul piano della razionalità formale che nel senso della razionalità pratica (Corte cost., sent. n. 113 del 2015 e 172 del 1996), oltre ad essere non manifestamente infondata per tutte le ragioni sin qui evidenziate, non potendosi in questo caso percorrere la via di un'interpretazione adeguatrice, è anche rilevante ai fini della decisione.

Ove infatti non si dovesse fare applicazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, la presente causa andrebbe risolta alla luce del chiaro disposto dell'art. 4-ter della l.r. 35/1997, che non prevede né richiama alcun meccanismo di detrazione o prededuzione dei seggi e la cui applicazione condurrebbe alla conferma del risultato elettorale originario favorevole all'odierno appellante Antonino Valenti.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va quindi sospeso in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale,

COPIA
NON



disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, visti gli artt. 134 Cost., 1 della l. cost. 1/1948, 23 e ss. della l. 87/1953 e 79 del d.lgs. 104/2010:

- 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) quanto al comma 3 dove si legge che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali", in riferimento agli artt. 3 e 101, comma 2, della Costituzione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- 2) dispone la sospensione del giudizio di appello in oggetto, ordinando l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;
- 3) dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

*Il presidente: De Nictolis
L'estensore: Simonetti*

(2019.3.159)044

COPIA NON VALIDA

Ordinanza del 29 giugno 2018 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Megna Rossella c/Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Regione Sicilia, comune di Palermo e D'Asta Salvatore.

(N. 198 reg. ordinanze 2018)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

N. 00376/2018 Reg. Prov. Coll.
N. 01014/2017 Reg. Ric.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2017, proposto da:

Rossella Megna, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mogavero e Marco Munacò, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;

contro

Regione Sicilia Assessorato Autonomie locali e funzione pubblica, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato, in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Salvatore D'Asta, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione I n. 2713/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio

COPIA NON VERA

Circoscrizionale, del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 11 giugno 2017, chiuso in data 3 luglio 2017, e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito n. 1 seggio alla lista n. 15 "Coraggiosi Palermo" e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della Circoscrizione n. 7 del Comune di Palermo la sig.ra Megna Rossella; dell'atto di proclamazione degli eletti dei consiglieri della circoscrizione VII del Comune di Palermo, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, nella parte in cui la candidata Megna Rossella, della lista n. 15 "Coraggiosi Palermo", risulta eletta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato autonomie locali e funzione pubblica e di Salvatore D'Asta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Pasquale Mogavero e Giovanni Scala su delega di Massimiliano Mangano;

1. Il signore Salvatore D'Asta si è candidato alle elezioni dell'11 giugno 2017 a consigliere della VII circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista "Uniti per Palermo", collegata al candidato presidente Giuseppe Fiore, risultato vincitore.

Avendo riportato 500 voti di preferenza e una cifra individuale di 2934, non è stata eletto, essendo stato assegnato l'unico seggio spettante alla lista "Uniti per Palermo" al candidato Ferdinando Cusumano.

2. Con ricorso al Tar ha chiesto l'annullamento, e la correzione dei risultati con conseguente propria proclamazione tra gli eletti, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017 e degli atti connessi, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri dell'VIII circoscrizione,

COPIA NON
UFFICIALE

deducendo che l’Ufficio centrale sarebbe incorso in un grave errore nelle operazioni di riparto dei seggi, laddove ha individuato in otto anziché in nove il numero di consiglieri da eleggere.

Sulla base di questa premessa ha articolato due motivi di illegittimità con cui lamenta la violazione degli artt. 4 e 4 ter della l.r. 35/1997, 3 della l.r. 17/2016 e 5 della l.r. 11/2015, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.

Sostiene, nell’insieme, che l’Ufficio elettorale sarebbe incorso nell’errore di non detrarre il seggio assegnato al candidato presidente non eletto (Pietro Gottuso) dai seggi assegnati al gruppo di liste allo stesso collegate, e che tale scelta avrebbe provocato un’applicazione distorta ed illogica della disciplina regionale, a meno di non predicarne l’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 1, comma 1, 2, 3 e 48, comma 2.

3. Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che, per effetto dell’art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, sia applicabile all’elezione per i consigli circoscrizionali l’intero art. 4 della l.r. 35/1997 dettato per l’elezione del Consiglio comunale, compresa la previsione di cui al comma 3 ter (inserita nel 2016) ove si prevede che, sempre nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto più votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate.

Il Giudice di primo grado ha motivato tale soluzione esegetica anche sulla base di una interpretazione finalistica della normativa elettorale, ritenuta più rispettosa dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto.

4. Avverso la sentenza l’originaria eletta con la lista “Coraggiosi per Palermo”, Rossella Megna, ha proposto il presente appello, lamentandone l’erroneità per eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell’art. 12 delle preleggi al c.c., essendo, a sua avviso, il Tar pervenuto a tale decisione nonostante che l’interpretazione formale-letterale della normativa applicabile escludesse un simile esito.

La difesa appellante, attraverso un unico articolato motivo di appello, sostiene infatti che alle elezioni per il consiglio circoscrizionale non si applicherebbe il

COPIA
NON
VALIDA



comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. 35/1997 ed il meccanismo da esso previsto.

Né l'applicabilità di siffatta previsione potrebbe ricavarsi in via interpretativa, data la distinzione, di ratio e di funzioni, tra le circoscrizioni e il comune, retti da sistemi elettorali diversi, impenati, nel primo caso sul principio della partecipazione, nel secondo su quello della governabilità.

5. Si è costituito l'originario ricorrente, replicando con articolata memoria difensiva e, all'udienza pubblica del 25.5.2018, la causa è passata in decisione.

6. Il Collegio reputa utile chiarire come, per effetto del modo di procedere dell'Ufficio elettorale qui in contestazione, nella VII circoscrizione del Comune di Palermo, le liste di maggioranza e quelle delle (diverse) opposizioni hanno avuto riconosciuti rispettivamente cinque seggi, a fronte di una cifra elettorale pari in un caso a 18.489 e nell'altro a 17.996, con una differenza quindi all'incirca di 500 voti.

Tale risultato di parità si raggiunge ove si conteggi tra i cinque seggi spettanti alle liste di maggioranza anche il Presidente eletto, che fa parte, in quanto lo presiede, del consiglio circoscrizionale.

A fronte di questo dato iniziale, la tesi dell'originario ricorrente in primo grado, che si è candidato in una lista collegata al Presidente eletto, è che l'applicazione del sistema di determinazione dei seggi previsto per le elezioni comunali – in particolare della regola di cui all'art. 4, comma 3-ter, della l.r. 35/1997 – avrebbe dovuto comportare, invece, l'attribuzione di cinque seggi alle liste di maggioranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente eletto Giuseppe Fiore; e di soli tre seggi alle restanti liste di minoranza, in aggiunta al seggio spettante al Presidente non eletto maggiormente votato Pietro Gottuso.

Si sarebbe dovuti arrivare a tale risultato, appunto detraendo il seggio assegnato al Gottuso da quelli assegnati alle liste a lui collegate, facendo applicazione della regola dettata per l'elezione del Consiglio comunale dall'art. 4, commi 3-ter e 7, della l.r. 35/1997.

COPIA
NON
È
VALIDA

In tal modo, le liste collegate al Presidente eletto avrebbero avuto un seggio in più a scapito delle altre liste, e di questo seggio in più beneficierebbe il ricorrente in primo grado Salvatore D'Asta.

Senonché proprio l'applicabilità dell'art. 4, comma 3-ter, è il tema controverso.

Tale disposizione si trova inserita all'interno dell'art. 4 della più volte citata l.r. 35/1997, la cui rubrica (si intende, dell'art. 4) recita “Elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

A tale articolo fa espresso richiamo il successivo art. 4-ter l.r. 35/1997, la cui rubrica recita “Elezioni del consiglio circoscrizionale”, e dove è precisato, al comma 1, che “Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5, e 7 dell'articolo 4”, senza però fare menzione alcuna anche del comma 3-ter del precedente art. 3, l.r. 35/1997.

Quest'ultimo comma è frutto di un'aggiunta molto recente, da parte della l.r. 17/2016, recante “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”. L'art. 3 della legge 17 del 2016, la cui rubrica recita “Modifiche di norme in materia di composizione del Consiglio comunale”, ha appunto modificato gli artt. 2 e 4 della legge 35 del 1997, nel secondo caso aggiungendo il comma 3-ter e modificando il comma 7, nella direzione già ricordata.

7. Fin qui, si dovrebbe osservare con relativa sicurezza, le modifiche parrebbero avere interessato, anche sulla base di un criterio testuale, le sole elezioni comunali, tanto più che il ricordato e specifico art. 4-ter della legge 35 del 1997 non ha, invece, subito modifiche o aggiunte di sorta.

E, tuttavia, il quadro è complicato, e per quanto si vedrà più avanti reso non più chiaramente intellegibile, dal fatto che, alla fine dell'art. 3 della l.r. 17/2016, dopo le già ricordate modifiche (e integrazioni) agli artt. 2 e 4 della l.r. 35/1997, il terzo ed ultimo comma ha previsto, con una formula apparentemente di chiusura, che “Le

COPIA
NON
È
CONCEPITA
PER
ESSERE
RIPRODOTTA
ELETTRONICAMENTE



disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali”.

Una tale formulazione pecca peraltro sicuramente per eccesso ovvero dimostra un'eccedenza rispetto allo scopo, se è vero che sicuramente all'elezione dei consigli circoscrizionali non trova invece applicazione l'art. 2 della l.r. 35/1997, cui fa riferimento espresso il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17/2016, che disciplina le modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Di conseguenza, quanto meno sotto tale aspetto, non è vero che (tutte) le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 17/2016 si applicano per l'elezione dei consigli circoscrizionali, il che rivela già una prima imprecisione del legislatore.

Dopodiché, per quanto attiene all'art. 4 della l.r. 35/1997, le modifiche apportatevi da ultimo dal comma 2 dell'art. 3 della l.r. 17/2016 investono specificamente le modalità di determinazione dei seggi da attribuire alle liste, ridisegnando il premio di maggioranza, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto, e introducendo per la prima volta il meccanismo di detrazione di cui si è già discorso, ispirato anch'esso ad una logica di correzione, ovvero di razionalizzazione, del risultato elettorale in chiave maggioritaria.

Si tratta, con ogni evidenza, di disposizioni elettorali che presentano immediati e qualificanti riflessi sulla forma di governo (a livello di ente) locale, perseguitando una logica maggioritaria che si ritrova anche, seppure con modalità non coincidenti, nella legislazione statale sull'elezione dei consigli comunali (v. art. 73, commi 10 e 11, della l. 267/2000 e, anche per un cenno al meccanismo di cd. prededuzione, Cons. St., III, sent. n. 1055 del 2018).

Sicché non può dirsi casuale il fatto che l'art. 4-ter della l.r. 35/1997, nel disciplinare l'elezione del consiglio circoscrizionale, facesse in origine e faccia ancora testualmente rinvio solamente ad alcune (ma non a tutte le) disposizioni dell'art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il comma 6 sul

COPIA NON
VALIDA

premio di maggioranza, come anche il comma 3-ter sul meccanismo di detrazione qui in discussione.

Con la precisazione ulteriore che, se la mancata menzione del comma 3-ter potrebbe trovare la sua possibile giustificazione nel mancato coordinamento, ovvero aggiornamento, dell'art. 4-ter (aggiunto nel 2011) con la novella del 2016; non altrettanto può dirsi per il comma 6 e per il premio di maggioranza in esso disciplinato, che era già in vigore nel 2011, per quanto con modalità differenti da quelle da ultimo vigenti, e che, dunque, consapevolmente il legislatore regionale a tale data (nel 2011) decise di non (voler) applicare all'elezione del consiglio circoscrizionale.

8. Di questa scelta del legislatore regionale del 2011, che al Collegio appare esser stata allora consapevole e chiaramente decifrabile, si possono offrire spiegazioni legate alla differente natura del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale. Il primo funzionale con le proprie deliberazioni al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che, come noto, nel nuovo titolo V della Costituzione ha assunto una rilevanza crescente, secondo la consueta dialettica tra maggioranza e minoranza/e; il secondo da sempre, quanto meno a far data dalla l. 278 del 1976, concepito come un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui non di rado si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento.

All'insegna, dunque, di una differenza di fondo tra organi che l'art. 4-ter era sembrato – e ancora sembrerebbe, ad una lettura distesa del testo – registrare e confermare, attraverso un rinvio alle sole disposizioni dettate per l'elezione del Consiglio comunale, giudicate compatibili con l'elezione del consiglio circoscrizionale.

Di questo criterio di misurata e ponderata compatibilità, che rifletteva le vedute differenze sostanziali, non vi è più traccia, quanto meno sul piano formale, nell'intervento del 2016, essendo il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 17/2016 all'apparenza ispirato ad un criterio di segno opposto, di integrale e sbrigativo

COPIA
NON

rinvio.

9. Se questa fosse la conclusione desumibile dal quadro normativo, se ne dovrebbe ricavare (più di) un dubbio sulla ragionevolezza dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, come anche della sua coerenza con il principio di rappresentatività, nella misura in cui finisce per equiparare, sottponendoli ad eguale disciplina, senza che se ne colga distintamente la ragione, istituti e realtà disomogenei, quali sono il Consiglio comunale e quello circoscrizionale.

Ma, prima ancora, dell'art. 3, comma 3, appena citato, sfugge al Collegio la razionalità intrinseca ovvero, in altri termini, la sua stessa intellegibilità e coerenza. Nel senso che l'imprecisione cui già si è fatto cenno, e che è all'origine di qualunque sindacato di ragionevolezza, qui si presenta in forma particolarmente acuta, sia per la non comune vaghezza di una disposizione che, facendo irruzione in un testo normativo che si occupa di composizione del consiglio comunale, richiama frettolosamente non meglio identificate altre disposizioni, talune delle quali di sicuro non pertinenti; sia perché tutto questo avviene in un ambito, quello elettorale, dove più forte è il sentimento di certezza e di coerenza che dovrebbe guidare l'interprete e rassicurare insieme eletti ed elettori.

Laddove, invece, la disposizione in parola evoca l'immagine di quel "gregge privo di pastore" raffigurata nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (al punto 11.1).

10. E, difatti, per come sono scritte le norme (l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 e l'art. 4-ter della l.r. 35/1997), deve constatarsi la possibilità obiettiva di più interpretazioni diverse, in un certo senso equivalenti l'una all'altra, e tutte ugualmente plausibili secondo il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata, a seconda che si privilegi ora la governabilità ora la rappresentatività, quale conseguenza di un'intima contraddizione, al cospetto delle quali si può dubitare persino che il giudice sia ancora chiamato a risolvere un problema interpretativo e non a sciogliere, rivelandone la soluzione, un problema di politica

COPIA NON
VALIDA

legislativa; nell'esercizio di una funzione non più di solo intelletto ma di volontà.

Si potrebbe obiettare, in termini più rassicuranti, che la ricostruzione del contenuto della legge sia pur sempre possibile attraverso l'integrazione, della singola o delle singole norme nel sistema, assumendone la coerenza d'insieme, e che il giudice sarebbe chiamato a esplicitare valutazioni già implicite.

10. Ed è questa la via percorsa dal Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, lungo i consueti binari dell'interpretazione costituzionalmente orientata, in questo caso (in funzione) dei principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto di cui agli artt. 1 e 48 Cost., muovendo dal presupposto – esso stesso, tuttavia, revocabile in dubbio - che debba essere assicurato, anche a livello di consiglio circoscrizionale, un meccanismo in grado di garantire al presidente eletto la maggioranza in consiglio e quindi la “governabilità”.

Anche senza interrogarsi *funditus* sulla latitudine, da più parti ritenuta eccessiva, che è in generale andata assumendo la tecnica della interpretazione cd. costituzionalmente orientata o adeguatrice, e che pure trova nella giurisprudenza della Corte costituzionale un indubbio riscontro, in termini di dovere piuttosto che di facoltà del giudice (v., per tutte, l'ordinanza n. 63 del 1989); di questa tecnica reputa il Collegio che si debba fare un uso sorvegliato in materia (di legge) elettorale, ribadendo che grava sul legislatore un dovere primario di *clare loqui*.

L'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 viola questo dovere e pecca per mancanza di proporzione rispetto all'obiettivo che si può supporre possa avere avuto di mira il legislatore.

Assumendo pure che il legislatore siciliano, nell'esercizio della sua potestà primaria (ma non illimitata, come dimostra Corte cost., 107 del 1976) in materia di enti locali (art. 14, lett. o, dello Statuto), volesse avvicinare l'elezione del consiglio circoscrizionale a quella del consiglio comunale, avrebbe dovuto seguire un criterio intellegibile di coerenza e di compatibilità.

Qualora poi avesse voluto (e potuto) rendere i due consigli del tutto omogenei nelle loro modalità di funzionamento, innovando non di poco rispetto alla storia e rispetto

COPIA
NON



alla disciplina del 2011, avrebbe dovuto farlo in modo inequivoco, meglio ancora se attraverso la modifica ovvero l'aggiornamento dell'art. 4-ter della l.r. 35/1997.

In assenza di questi elementi, non solo la disposizione di rinvio dell'art. 3, comma 3, si dimostra manifestamente inadeguata e arbitraria, ma pone seri dubbi sulla sua conformità anche ad un diverso parametro di costituzionalità, offerto dall'art. 101, comma 2, Cost.

Se infatti il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge, quantunque nella più ampia lettura che di questo lemma è venuta offrendo nel tempo la dottrina costituzionalistica, è necessario che la legge sia decifrabile attraverso una funzione (tendenzialmente, soltanto) conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi al fondo il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare. Tanto più al cospetto di una legge elettorale, come nel caso di specie, dove è necessario che quel legame sia più profondo e che il margine di interpretazione sia definito con maggiore certezza.

Il che vale a privilegiare - ad avviso di questo Collegio, quanto meno nel presente ambito - il promovimento della questione di legittimità costituzionale della disposizione che non sia razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili che debbono essere lasciate alla volontà politica.

Una simile questione, preordinata ad una pronuncia che in ragione del principio di ragionevolezza e di soggezione del giudice alla legge, espunga dall'ordinamento un disposto normativo – l'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 – indecifrabile e comunque irrazionale, sia sul piano della razionalità formale che nel senso della razionalità pratica (Corte cost., sent. n. 113 del 2015 e 172 del 1996), oltre ad essere non manifestamente infondata per tutte le ragioni sin qui evidenziate, non potendosi in questo caso percorrere la via di un'interpretazione adeguatrice, è anche rilevante ai fini della decisione.

COPIA
NON
VALIDA

Ove infatti non si dovesse fare applicazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016, la presente causa andrebbe risolta alla luce del chiaro disposto dell'art. 4-ter della l.r. 35/1997, che non prevede né richiama alcun meccanismo di detrazione o prededuzione dei seggi e la cui applicazione condurrebbe alla conferma del risultato elettorale originario favorevole all'odierna appellante Rossella Megna.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va quindi sospeso in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, visti gli artt. 134 Cost., 1 della l. cost. 1/1948, 23 e ss. della l. 87/1953 e 79 del d.lgs. 104/2010:

- 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) quanto al comma 3 dove si legge che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali", in riferimento agli artt. 3 e 101, comma 2, della Costituzione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- 2) dispone la sospensione del giudizio di appello in oggetto, ordinando l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;
- 3) dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con

COPIA NON
VALIDA



l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

*Il presidente: De Nictolis
L'estensore: Simonetti*

(2019.3.159)044

COPIA TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE COMMERCIALIZZAZIONE
NON VALIDA PER LA

PRESIDENZA

Avviso ai sindaci, quali funzionari delegati alla gestione degli interventi finanziati con i fondi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, per la produzione delle certificazioni telematiche della rendicontazione degli ordini di accreditamento.

Si avvisano i sindaci, nella qualità di funzionari delegati alla gestione degli interventi finanziati con i fondi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana assegnati a questa Segreteria generale, che ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 e ss.mm.ii. e della circolare n. 20/2015 dell'Assessorato dell'economia - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono obbligati a produrre le certificazioni telematiche della rendicontazione degli ordini di accreditamento, mediante esclusivo utilizzo dell'apposita funzione dell'applicativo informatico SI-GTS, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Tanto al fine di non incorrere nell'attribuzione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del R.D. n. 827/24 e ss.mm.ii.

(2019.3.167)090

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, con sede legale in Acireale.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'associazione Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, con sede legale in Acireale (CT), disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 6511 del 20 dicembre 2018.

(2019.1.19)099

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" - Approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 2817 del 9 novembre 2018, è stato approvato il nuovo testo delle Disposizioni attuative parte specifica dell'operazione 4.4.c visionabile nel seguente link delle news del sito PSR Sicilia 2014/2020 <http://www.psrscilia.it/2014-2020>.

(2019.4.238)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2. - Approvazione delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili.

Con decreto n. 2287/4 del 10 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato l'elenco delle istanze, di cui all'allegato 1 dello stesso D.D.G., ammissibili, non ricevibili o non ammissibili di cui all'azione 3.4.2. del Programma operativo in argomento.

Si precisa che il D.D.G. e relativo allegato 1, nella sua versione integrale, è stato pubblicato in formato PDF aperto nella home page del sito istituzionale del Dipartimento delle attività produttive all'indirizzo: http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitàProduttive/PIR_DipAttivitàProduttive, nella home page del sito istituzionale dello Sprint Sicilia all'indirizzo: <http://www.sprintsicilia.it> e nel sito di eurofisicilia all'indirizzo: <https://www.eurofisicilia.it>.

(2019.1.4)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede in Misterbianco e Comiso.

Con decreti n. 2359/10S e n. 2360/10S dell'11 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 223/ *septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile e 2545/ *septiesdecies* del codice civile, le sottoelencate cooperative.

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	D.D.G. N.	del	Art.
Ristoworld	Misterbianco	05082730879	2359/10S	11/12/18	2545
Sviluppo Area Onlus	Comiso	01404180885	2360/10S	11/12/18	2545

(2019.1.5)042

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2368 del 12 dicembre 2018, l'avv. Vito Mancuso, nato a Calatafimi (TP) il 9 maggio 1963, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Taia, con sede in Sambuca di Sicilia (AG), in sostituzione del dott. Salvatore Attanasio.

(2019.1.4)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2605 del 19 dicembre 2018, l'avv. Giovanni Orlando, nato a Patti (ME) il 24 ottobre 1960, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Harmony 2000 coop. pescatori, con sede in Patti (ME), in sostituzione del dott. Gioacchino Pipitò.

(2019.1.6)041

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento.

Con decreto n. 11/Gab del 21 dicembre 2018 dell'Assessore per le attività produttive, il dr. Giuseppe Termine è stato nominato commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento per l'assunzione dei seguenti atti:

a) provvedimenti relativi alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato e parziale del personale contrattista, con i relativi atti connessi;

b) modifiche statutarie del Consorzio universitario di Agrigento, limitatamente ad assicurare il numero legale.

L'adempimento di cui al punto a) deve essere espletato entro l'esercizio 2018.

L'adempimento di cui al punto b) deve essere espletato entro 60 giorni dalla notifica del suddetto decreto.

Accertamento delle necessità ad eseguire atti scaturenti da adempimenti obbligatori per legge, non rinviabili, e di segnalare all'Assessorato al fine di valutare l'estensione dell'incarico. Detto accertamento deve essere espletato entro 60 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento.

Il suddetto decreto decadrà con la nomina degli amministratori ordinari o del commissario straordinario, se precedente alla durata massima degli incarichi conferiti.

(2019.1.15)056

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni stipulate con vari comuni della Regione per la realizzazione di opere di cui al PO FESR 2014/2020 - asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1011 del 16 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 828, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di

Sortino per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori efficientamento energetico del palazzo comunale di Sortino/SR" n. progetto 122593100013 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1011 del 16 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1033 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 840, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Ferla per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori di efficientamento energetico edifici comunali - stralcio intervento per ecoefficienza e riduzione di consumi energia primaria edificio comunale via Gramsci" n. progetto 123700000058 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1033 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1034 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 838, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Troina per la realizzazione dell'operazione "San Michele" n. progetto 12309500231 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1034 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1035 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 839, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Aidone per la realizzazione dell'operazione denominata "Progetto per la riqualificazione e efficientamento energetico del centro sociale" n. progetto 124778910003 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1035 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1036 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 837, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Troina per la realizzazione dell'operazione denominata "Riqualificazione energetica dell'edificio destinato ad ufficio, sito in via 'Graziano'" n. progetto 124618950200 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1036 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1037 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 836, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Troina per la realizzazione dell'operazione denominata "Riqualificazione energetica dell'edificio scolastico plesso 'Mulino a Vento'" n. progetto 126430200150 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1037 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1038 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 835, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Palma di Montechiaro per la realizzazione dell'operazione denominata "Trasformazione del tetto piano scuola Arena delle Rose" n. progetto 124722000204 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1038 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1039 del 20 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 30 novembre 2018 al n. 834, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Sortino per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei locali delle biblioteche comunali" n. progetto 122652000051 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1039 del 20 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.113)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1052 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 6 dicembre 2018 al n. 901, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Ravanusa per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori di ristrutturazione, promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del centro diurno per anziani" n. progetto 124647300085 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1052 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1054 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 6 dicembre 2018 al n. 903, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Cassaro per la realizzazione dell'operazione denominata "Interventi di efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola elementare" n. progetto 122060000081 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1054 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1055 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 6 dicembre 2018 al n. 904, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Catenanuova per la realizzazione dell'operazione denominata "Interventi per l'ecoeficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'ufficio tecnico comunale - sede Com" n. progetto 126499100125 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1055 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1059 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 4 dicembre 2018 al n. 864, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Ravanusa per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori di ristrutturazione, promozione dell'ecoeficienza e riduzione dei consumi energetici della biblioteca comunale con annesso museo" n. progetto 12467710084 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1059 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.113)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1061 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 4 dicembre 2018 al n. 866, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Palma di Montechiaro per la realizzazione dell'operazione denominata "Lavori per l'ecoeficienza e la riduzione dei consumi energetici nella scuola Guazzelli-Livatino" n. progetto l25530000177 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1061 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1062 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 4 dicembre 2018 al n. 867, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Catenanuova per la realizzazione dell'operazione denominata "Per l'ecoeficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Enrico Fermi" n. progetto 123030010126 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1062 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1063 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 4 dicembre 2018 al n. 868, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Catenanuova per la realizzazione dell'operazione denominata "Per l'ecoeficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede Casa Comunale" n. progetto 126209090127 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1063 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1064 del 21 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia il 6 dicembre 2018 al n. 908, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia - ed il comune di Palazzolo Acreide per la realizzazione dell'operazione denominata "lavori di efficientamento energetico-realizzazione di impianti da energia di fonti rinnovabili con ottim. Cons. energetici palazzo comunale" n. progetto 1269101100124 inserita nell'ambito del PO FESR 2014/2020, asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017.

Il predetto D.D.G. n. 1064 del 21 novembre 2018 è disponibile, per la visione, nel sito istituzionale del Dipartimento dell'energia nell'apposita sezione e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.2.112)131

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.2.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo - Rettifica Avviso.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 15 del 9 gennaio 2019, sono stati sostituiti i paragrafi: - 3.1, punto 1, primo capoverso; - 4.2, punto 6, primo capoverso; - 4.3, punto 1 e punto 2; - 4.12, punto 6, lett. i), dell'Avviso pubblico già approvato con D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018 nell'ambito del PO FESR 2014-2020, Azione 4.2.1 - "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel "Portale delle Agevolazioni della Regione siciliana.

(2019.3.162)131

Comunicato relativo all'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche approvato con decreto n. 26 del 28 ottobre 2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - Proroga del termine temporale di cui alla circolare prot. n. 92 del 21 novembre 2018.

Facendo seguito a quanto già reso noto dallo scrivente ufficio con l'avviso di preinformazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 dicembre 2018 in merito all'aggiornamento del Piano delle bonifiche in atto vigente (decreto presidenziale 28 ottobre 2016, n. 26 "Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9" - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57, S.O. p. I del 30 dicembre 2016) ed, in particolare, al termine temporale indicato nella circolare prot. n. 92 del 21 novembre 2018 per il monitoraggio dei siti già presenti nella citata pianificazione, nonché per l'eventuale censimento di nuovi siti in conformità a quanto previsto al Capo IV titolo V del D.Lgs. n. 152/06, con il presente avviso si comunica che tale termine è stato prorogato al 30 aprile 2019.

La scheda di aggiornamento/censimento, scaricabile direttamente in formato pdf o word dal sito istituzionale dell'Ufficio speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati [www.regionesiciliana.it/strutture regionali/Assessorato dell'energia e dei servizi di P.U./Ufficio speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/76D864E76898AA45E050060A02023104], dovrà essere redatta, con l'ausilio del vademecum per la compilazione, dal responsabile/dirigente dell'ufficio tecnico comunale e correlata di apposita certificazione ai sensi di cui al D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, attestante la veridicità delle informazioni fornite e/o la conformità agli atti d'ufficio.

(2019.2.119)119

Piano regionale di gestione dei rifiuti - Valutazione ambientale strategica - Consultazione pubblica ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella qualità di Autorità procedente, in adempimento a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha avviato la consultazione pubblica su proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti, rapporto ambientale e sintesi non tecnica.

Ciò premesso, si specifica che copia completa della richiamata documentazione è disponibile presso i seguenti uffici: in formato cartaceo presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 1 Valutazioni ambientali, via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo e presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, viale Campania n. 36, 90144 Palermo ed in formato digitale nei seguenti siti web: <http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo12> e <http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/780A1529E82FD61> BE050060A02022924.

Copia della richiamata documentazione, inoltre, è depositata presso gli uffici preposti delle ex Province regionali.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, utilizzando il questionario di consultazione pubblica a disposizione.

(2019.4.242)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 20/2018 "Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" approvato con D.D.G. n. 6812 del 7 maggio 2018 - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" - Impegno di spesa per il finanziamento dei tirocini ammessi nell'ambito della prima finestra temporale.

Con decreto n. 10447 del 15 novembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l'impegno di spesa per il finanziamento dei tirocini ammessi nell'ambito della prima finestra temporale prevista dall'Avviso, contenuti nell' allegato A del suddetto decreto.

Il citato decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2019.4.243)132

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 20/2018 "Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" approvato con D.D.G. n. 6812 del 7 maggio 2018 - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" - Approvazione della graduatoria provvisoria dei tirocini ammessi, dell'elenco dei tirocini non ammessi e dell'elenco delle istanze irricevibili - seconda finestra temporale.

Con decreto n. 54 del 15 gennaio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati approvati, nell'ambito dell'Avviso n. 20/2018, gli allegati allo stesso decreto relativi alla seconda finestra temporale e, precisamente, l'Allegato A: graduatoria provvisoria dei tirocini ammessi, l'Allegato B: elenco dei tirocini non ammessi e l'Allegato C: elenco delle istanze irricevibili.

Il citato decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzionale

del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2019.3.189)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di interventi proposti dalle Città metropolitane di Messina e Catania e dal libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3676 del 5 dicembre 2018, registrato in data 2 gennaio 2019 per il 31 dicembre 2018 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato e contestualmente assunto l'impegno dell'intervento relativo al "Progetto dei lavori di completamento ed ammodernamento della S.P. 161 fra i Km. 12+500 e 14+000. Comune di Alcara Li Fusi" della Città metropolitana di Messina relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP B27H17000350001 e con il cod. Caronte SI 1 18629, dell'importo di € 1.094.900,00 sul capitolo 672468 di cui € 767.048,59 a valere sull'esercizio finanziario 2019 ed € 327.851,41 a valere sull'esercizio finanziario 2020.

(2019.3.180)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3889 del 12 dicembre 2018, registrato in data 21 dicembre 2018, alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato e contestualmente assunto l'impegno dell'intervento relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 108 per la Città metropolitana di Catania relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP D97H17000080003 e con il cod. Caronte SI 1 18836, dell'importo di € 4.144.228,70 sul capitolo 672468 di cui € 0,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018 ed € 817.491,69 a valere sull'esercizio finanziario 2019, € 2.072.114,35 a valere sull'esercizio finanziario 2020 ed € 1.254.622,66 a valere sull'esercizio finanziario 2021.

(2019.3.183)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3987 del 24 dicembre 2018, registrato in data 2 gennaio 2019 per il 31 dicembre 2018, alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato e contestualmente assunto l'impegno dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per un maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza dorsale Menfi-Montevago-Santa Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Sciacca-Caltabellotta" del libero Consorzio comunale di Agrigento relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP B67H16001180002 e con il cod. Caronte SI 1 18655, dell'importo di € 2.112.500,00 sul capitolo 672468 di cui € 0,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018, € 923.928,57 a valere sull'esercizio finanziario 2019, ed € 1.188.571,43 a valere sull'esercizio finanziario 2020.

(2019.3.181)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4009 del 31 dicembre 2018, registrato in data 2 gennaio 2019 per il 31 dicembre 2018 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato e contestualmente assunto l'impegno dell'intervento relativo alla S.P. 201. Lavori di sistemazione del piano viabile per la Città metropolitana di Catania relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP D99J17002180003 e con il cod. Caronte SI 1 19022, dell'importo di € 2.572.985,64 sul capitolo 672468 di cui € 0,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018, € 782.469,61 a valere sull'esercizio finanziario 2019, ed € 1.790.516,03 a valere sull'esercizio finanziario 2020.

(2019.3.182)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Revoca del finanziamento in favore dell'Ente Don Orione - Formazione aggiornamento professionale ENDO-FAP di cui alla graduatoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso n. 7/2016.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7539 del 17 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017, reg. n. 3, fg. n. 228, è stato revocato il finanziamento in favore dell'ente "Ente Don Orione - Formazione aggiornamento professionale ENDO-FAP" - P.I. 04174820821 - con sede legale in Palermo - CIP 2014.IT.05. SFOP. 014/3/10.1/9.2.8/0471 - CUP G73J16001640006 ID 131, inserito nell'elenco "Ammessi a finanziamento" allegato e costituente parte integrante del D.D.G. n. 6060 del 12 ottobre 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso n. 7/2016.

Il D.D.G. n. 7539 del 17 ottobre 2017 è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2019.3.187)140

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni stipulate con vari comuni della Regione per l'esecuzione di indagini diagnostiche e per l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7374/ISTR del 14 dicembre 2018, sono state approvate le n. 9 convenzioni presentate dal comune di Ramacca per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7375/ISTR del 14 dicembre 2018, sono state approvate le n. 2 convenzioni presentate dal comune di Centuripe per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7376/ISTR del 14 dicembre 2018, sono state approvate le n. 3 convenzioni presentate dal comune di Malfa per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7616/ISTR del 19 dicembre 2018, sono state approvate le n. 14 convenzioni presentate dal comune di Licata per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7618/ISTR del 19 dicembre 2018, sono state approvate le n. 12 convenzioni presentate dal comune di Biancavilla per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7621/ISTR del 19 dicembre 2018, sono state approvate le n. 6 convenzioni presentate dal comune di Aci Catena per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7622/ISTR del 19 dicembre 2018, è stata approvata n. 1 convenzione presentata dal comune di San Piero Patti per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7654/ISTR del 20 dicembre 2018, sono state approvate le n. 8 convenzioni presentate dal comune di Ribera per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7655/ISTR del 20 dicembre 2018, sono state approvate le n. 24 convenzioni presentate dal comune di Messina per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

(2019.2.134)048

Proroga del termine per la presentazione delle domande di cui all'Avviso pubblico n. 26/2018 "per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale" - PO FSE Regione Sicilia 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 43 del 16 gennaio 2019, il termine di scadenza, originariamente previsto all'art. 9,

punto 4, dell'Avviso n. 26/2018 "per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale" - Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione siciliana 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 7393 del 14 dicembre 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 21 dicembre 2018) è stato prorogato fino al giorno 5 febbraio 2019 entro e non oltre le ore 14,00. Resta invariata ogni altra modalità stabilita al citato art. 9.

Il provvedimento integrale è pubblicato nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e nel sito internet FSE <http://www.siciliafse.it>.

(2019.3.186)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ammissione a finanziamento di un intervento dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina a valere sul PO FESR 2014-2020, asse 9, azione 9.3.8.

Con decreto n. 2147 del 15 novembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato dalla Corte dei conti in data 28 dicembre 2018, reg. 1, fgl. 10, è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Attivazione di servizi di telemedicina per la diagnosi rapida in pazienti colpiti da IMA-STEMI al fine di implementare le reti di emergenza/urgenza IMA, includendo i presidi di continuità assistenziale nei 15 comuni di Aree interne SNAI Nebrodi e di due città con PISU a dimensione demografica tra i 30.000 e i 50.000 abitanti" dell'importo complessivo di € 368.637,00.

(2019.3.178)134

Trasferimento della sede operativa del Centro Medico Sociale per Neuromotulesi, con sede nel comune di Vittoria.

Con decreto n. 2635 del 27 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell'accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura Centro Medico Sociale per Neuromotulesi, dai locali siti in via Ricasoli n. 113 nel comune di Vittoria (RG), ai nuovi locali siti in strada comunale 42 Cicchitto angolo via Paolo Enrico Arias stesso comune.

(2019.1.21)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 2636 del 27 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dall'associazione Istituto Medico Psico-Pedagogico Lucia Mangano all'associazione Istituto Regina Virginium, con sede legale via Padre Michele Cannizzo n. 47 Caltagirone (CT), per la gestione della RSA denominata Don Michele Cannizzo, con sede operativa in via G.B. Vaccarini n. 31, nel comune di Mascalucia (CT), con la dotazione complessiva di 30 posti letto per soggetti anziani non autosufficienti e disabili.

(2019.1.24)102

Con decreto n. 2637 del 27 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento dalla ditta individuale Ambulatorio di Cardiologia della dott. Giuseppa Samperisi alla società Ambulatorio di Cardiologia della d.ssa Samperisi Giuseppa Eleonora s.a.s., con sede operativa in via Mazzini 16/A nel comune di Siculiana (AG).

(2019.1.23)102

Con decreto n. 2640 del 27 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento dalla società Centro di Odontoiatria e Protesi Dentarie del dott. Giuseppe Di Maria s.a.s. alla società Centro Odontoiatrico dott.ssa Sara L. Di Maria s.a.s. per la gestione della struttura omonima, con sede in via delle Garnette n. 12 nel comune di Sciacca (AG).

(2019.1.20)102

Rettifica del decreto 19 novembre 2018, relativo al trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale "Ambulatorio di Dermatologia dott. Alfio Ali" alla società Aldral s.r.l., con sede in Augusta.

Con decreto n. 2644 del 27 dicembre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, al punto 17 delle premesse del decreto n. 2173 del 19 novembre 2018, le parole "Dr. Angelo Inzerillo" sono sostituite dalle parole "Dr. Alfio Ali".

Resta confermato quant'altro disposto con il D.D.G. n. 2173 del 19 novembre 2018 e non modificato dal presente provvedimento.

(2019.1.22)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Siracusa.

Con decreto n. 563/Gab del 20 dicembre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 334 del 5 dicembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che "che la variante urbanistica al P.R.G. sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e inoltre il progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva e di residenza alberghiera privata (R.A.P.) corredate da un "Percorso Links" naturalistico e da una azienda agricola biologica con un istituto di cucinaria, in località Ognina a Siracusa", proposto e inquadrato nella fattispecie di cui all'Allegato IV punto 7, lettera h, del D.Lgs. n. 104/2017 e punto 8, lettera a nella parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorità proponente deve assoggettare alla procedura di cui all'art. 19 del T.U.A.".

(2019.1.18)119

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" - Sostituzione del presidente della commissione istituita con decreto n. 929 del 23 ottobre 2017.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, asse 6, azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo, con decreto n. 1 del 4 gennaio 2019 del dirigente generale, registrato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 15 gennaio 2019 al n. 9, ha proceduto alla nomina del presidente di commissione, istituita con decreto n. 929 del 23 ottobre 2017, dott.ssa Francesca Grosso, in sostituzione del dott. Calogero Di Chiara.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e regione.sicilia.it del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2019.3.213)135

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.5.1 "Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura" - Sostituzione del presidente della commissione istituita con decreto n. 930 del 23 ottobre 2017.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, asse 6, azione 6.5.1 "Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura", con decreto n. 2 del 4 gennaio 2019 del dirigente generale, registrato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 15 gennaio 2019 al n. 9, ha proceduto alla nomina del presidente di commissione, istituita con decreto n. 930 del 23 ottobre 2017, dott.ssa Francesca Grosso, in sostituzione del dott. Calogero Di Chiara.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e regione.sicilia.it del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2019.3.212)135

PO FESR Sicilia 2014/2020, Asse 5, Azione 5.5.1 - Integrazione dei componenti della commissione istituita con D.D.G. n. 990 del 6 novembre 2017.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020, asse 5, azione 5.5.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", con decreto n. 10 del 15 gennaio 2019 del dirigente generale, ha proceduto all'integrazione dei componenti della commissione istituita con D.D.G. n. 990 del 6 novembre 2017.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2019.3.166)135

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Approvazione delle graduatorie definitive e del Piano di riparto dei contributi concessi a favore delle società sportive siciliane professionalistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di Serie A e B per la stagione sportiva 2017-2018, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3596/S5 del 21 dicembre

2018, sono state approvate le graduatorie definitive ed il Piano di riparto dei contributi concessi a favore delle società sportive siciliane professionalistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2017/2018, ai sensi della regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.

Il testo integrale ed il relativo allegato potrà essere consultato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo.

Richieste di informazioni potranno essere inviate all'indirizzo: servizio5.turismo@regione.sicilia.it.

(2019.2.130)104

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali mediante la produzione di eventi artistici e musicali - Anfiteatro Sicilia.

Con decreto interassessoriale n. 1/Gab/TUR del 14 gennaio 2019 dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo e dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali mediante la produzione di eventi artistici e musicali - Anfiteatro Sicilia.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO 6 – MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

e

l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana

Emanano il seguente

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI CULTURALI REGIONALI
MEDIANTE LA PRODUZIONE DI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI
- ANFITEATRO SICILIA -**

Art. 1 - Principi generali.

Il presente avviso è adottato in attuazione dell'art. 111 e segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e mira all'incremento dell'offerta culturale di qualità, nonché alla valorizzazione dei siti regionali di interesse culturale, in una ottica di diversificazione, attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità compatibili con la loro destinazione, per la realizzazione di eventi artistici e musicali proposti dai soggetti indicati nell'Accordo Interassessoriale - "Anfiteatro Sicilia" - di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016, nonché da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo.

L'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., è concesso dal Dirigente responsabile del sito culturale a chi ne faccia richiesta, nella sussistenza dei requisiti previsti, secondo le procedure di cui al presente Avviso, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d'uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene.

Per le finalità di cui al presente avviso, i soggetti interessati possono richiedere la concessione d'uso dei seguenti siti culturali, potendo programmare eventi fino al triennio successivo l'anno in cui è formulata la domanda di concessione:

- Teatro Antico di Taormina;
- Teatro Antico di Catania;
- Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;
- Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- Museo di Lipari;
- Teatro di Segesta;
- Parco dello Jato;
- Aidone/Morgantina;
- Palazzolo Acreide (AKRAI);
- Teatro di Siracusa;
- Area archeologica di Marsala;
- Area archeologica di Gela;
- Teatro Antico di Tindari;
- Archeologica di Naxos.

La tipologia delle iniziative, la delimitazione delle aree, nonché il numero degli spettatori massimo consentito saranno determinati dalla Commissione di cui al punto 3 del presente Avviso, d'intesa con i responsabili dei siti e con gli istituti competenti in materia di tutela.

Le manifestazioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario di apertura al pubblico; ove l'iniziativa dovesse aver luogo durante l'orario di apertura al pubblico, potrà svolgersi esclusivamente in ambienti solitamente non fruibili ai visitatori.

In nessun caso le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti potranno comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

L'esercizio di tali iniziative, eventi e spettacoli è subordinata al rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, nonché alla verifica delle condizioni imposte dalle autorità competenti, fermo restando che tutti gli eventuali oneri amministrativo-finanziari saranno a carico del richiedente.

Resta salva la facoltà dei Parchi archeologici dotati, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di poter organizzare autonomamente, al di fuori delle disposizioni di cui al presente Avviso, le proprie iniziative di valorizzazione e promozione degli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione didattico ricreativa ed il godimento sociale.

L'Amministrazione si riserva anche sulle date oggetto del presente Avviso e prima di una eventuale assegnazione e stipula della relativa concessione da parte del Dirigente responsabile del sito culturale, l'uso per iniziative culturali istituzionali o ritenute di assoluta priorità e per quelle discendenti dall'Accordo interassessoriale "Anfiteatro Sicilia"

Art. 2 - Concessione d'uso. Modalità e criteri.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso le istanze di concessione dei siti indicati all'art. 1 devono essere inoltrate all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 6 "Manifestazioni ed Iniziative" - Via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.

Il richiedente dovrà presentare istanza esclusivamente attraverso l'inoltro a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura *"Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali mediante la produzione di eventi artistici e musicali da effettuarsi dall'1 giugno al 30 settembre - anno _____"*.

Nella domanda dovrà essere descritto il programma della manifestazione, con la contestuale indicazione del periodo di realizzazione e/o di utilizzo del sito culturale, del numero presunto degli spettatori che, in considerazione delle esigenze di conservazione del monumento, non potrà comunque eccedere il limite indicato determinato dalla Commissione.

In particolare l'istanza dovrà indicare e/o contenere:

1. il tipo di manifestazione (descrizione evento, programma dettagliato, artista/i impiegati, orchestra utilizzata, caratteristiche tecniche dell'impianto di amplificazione con indicazione delle emissioni sonore previste, eventuali riprese televisive); nel caso di richieste per date multiple, come ad esempio per festival o similari, dovrà essere specificato, in dettaglio, ogni singolo evento;
2. il possesso della disponibilità/esclusività dell'artista, attraverso apposita dichiarazione o documentazione equipollente di disponibilità/esclusività dell'artista per la data richiesta (ove detta dichiarazione fosse mancante all'atto di presentazione della domanda, la stessa potrà essere provvisoriamente sostituita da apposita dichiarazione del richiedente con obbligo di trasmettere la dichiarazione di disponibilità/esclusività dell'artista, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione della data e del sito, pena decadenza);
3. la data e l'orario (inizio e fine) di svolgimento dell'evento;
4. la tipologia degli allestimenti previsti (pedane, sedie, impianti amplificazione, schermi, etc.), con l'osservanza che la scenografia non dovrà, in nessun caso, occludere la visione degli elementi caratteristici e distintivi del sito culturale e l'installazione e disininstallazione non dovrà procurare

- alcun documento al monumento;
5. il cronoprogramma con l'indicazione dei tempi necessari per la preparazione e il montaggio di eventuale allestimento e successivo disallestimento e ripristino ambienti (tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella domanda);
 6. la previsione del numero massimo degli spettatori;
 7. la condizione di accesso all'evento (aperto; su invito; a pagamento);
 8. qualsiasi eventuale ulteriore dettaglio utile alla valutazione dell'evento proposto, ivi compreso eventuali esclusive per riprese cinematografiche o televisive dell'evento;
 9. l'eventuale necessità di accesso di mezzi e/o autovetture per carico e scarico, con l'indicazione degli orari e dei percorsi richiesti;
 10. l'elencazione degli eventi organizzati dal richiedente negli ultimi tre anni in siti culturali con capacità utenza non inferiore a quella per la quale viene effettuata la richiesta;
 11. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dovrà essere riportato che:
 - ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, lettera e), dell'art. 1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24 ottobre 2014), ovvero con i componenti della Commissione di Valutazione cui al successivo articolo 3;
 - l'impegno al rispetto della normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, nonché l'osservanza delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
 - il possesso della capacità di contrarre, ossia non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stati oggetto di provvedimenti di sospensione o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo triennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, con riferimento al legale rappresentante e, in particolare, per le seguenti cause:
 - partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
 - corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e dall'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE, del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
 12. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto che presenta l'istanza, *“accetta incondizionatamente le condizioni e gli articoli del presente bando ed in particolare l'articolo 6 del presente avviso”*.

Non saranno accettate richieste generiche, mancanti di uno dei precedenti elementi e/o senza un programma specifico.

L'esame delle proposte avverrà in base all'esito di ammissibilità da parte del Servizio 6 -

“Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che procederà al controllo di ammissibilità con particolare riferimento ai termini di presentazione ed alla documentazione a corredo. La mancata presentazione della documentazione nei modi e nei termini previsti dal presente avviso comporterà l'inammissibilità dell'istanza.

La presentazione dell'istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità, non costituisce acquisizione di diritto all'assegnazione dell'uso del sito, che resta, comunque, subordinata all'esito della valutazione complessiva dell'evento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio 6 - “Manifestazioni ed Iniziative”, Dr.ssa Angela Scaduto. Indirizzo internet: http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo

Art. 3 - Criteri di selezione.

La programmazione, coerente e funzionale, sarà articolata nei seguenti grandi raggruppamenti che saranno pubblicati in un unico cartellone degli eventi/spettacoli:

1. musica lirica;
2. spettacoli prosa;
3. musica classica;
4. cinema - rassegne e/o premi di comprovato valore storico – culturale;
5. eventi direttamente promossi dalla Regione Siciliana;
6. musica leggera, popolare, contemporanea, ecc..

La scelta degli eventi con conseguenziale successiva assegnazione della data d'uso dei siti richiesti sarà effettuata a maggioranza, previa valutazione da parte di una **“Commissione di Valutazione”** appositamente costituita in numero di 5 elementi, di cui:

- n. 2 componenti interni, designati dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
- n. 2 componenti interni, designati dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- n. 1 componente esterno di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e delle manifestazioni culturali, designato, congiuntamente, dagli Assessori regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

Il Presidente della Commissione è designato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Partecipa ai lavori della Commissione – con diritto di voto – il Sindaco del comune dove ricade il sito culturale sede dalla manifestazioni, nonché il Dirigente responsabile del sito culturale medesimo con voto consultivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione sarà nominata con Decreto Interassessoriale dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e si esprimerà, ogni qualvolta necessario, sulle richieste regolarmente pervenute ed istruite dal competente Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ne cura la segreteria.

La decisione della Commissione è insindacabile nel merito delle valutazioni turistico-culturali ed artistiche.

Per la valutazione delle istanze di concessione in uso e per la selezione del soggetto concessionario in coincidenza di data richiesta, la Commissione procederà sulla base dei seguenti criteri:

- compatibilità con le esigenze di conservazione e fruizione del monumento secondo quanto specificato nella Carta di Siracusa del 2004 e secondo l'art.1;
- rilevanza nazionale e/o internazionale dell'evento sempre compatibilmente al punto precedente;
- caratteristiche dell'evento in funzione della valorizzazione turistico-culturale del sito anche in relazione alla tipologia di pubblico interessato;
- alternanza tra le tipologie artistiche degli eventi;
- affidabilità e serietà delle ditte istanti anche in considerazioni degli eventi organizzati nel triennio precedente, eventuali inadempienze e morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione o di



terzi, nonché per mancata presentazione dei modelli C1 e 2DA dei modelli C1 e 2DA e/o eventuali contenziosi con la Regione Siciliana.

I Dirigenti responsabili dei siti culturali dovranno comunicare al Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo le eventuali date da riservare per gli eventi direttamente promossi dall’Amministrazione regionale, ovvero dai Parchi archeologici dotati di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, già programmati e/o da programmare, afferenti il settore del turismo e/o dello spettacolo, che saranno oggetto, comunque, di presa d’atto da parte della Commissione.

Nell’ambito del cartellone annuale della fondazione “Taormina Arte – Sicilia” sarà riservato un numero di giorni non superiore a 30 per la realizzazione dei “Grandi Eventi” da svolgere all’interno Teatro Antico di Taormina, nonché presso gli altri siti di cui al presente Avviso, ivi compresi i giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrezzature sceniche; a tal fine, ai sensi delle disposizioni contenute nell’Accordo Interassessoriale “Anfiteatro Sicilia” di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016 non sarà applicato alcun canone concessorio. Le date da riservare per i suddetti eventi dovranno essere comunicate alla Commissione per la relativa presa d’atto.

Al di fuori delle date afferenti le manifestazioni relative ai “Grandi Eventi” calendarizzate annualmente presso i siti di interesse culturale (Festival Dionisiache, Orestiadi di Gibellina, Cicli di rappresentazioni classiche, ecc.), l’autorizzazione alla realizzazione di eventi artistici e musicali è regolata ai sensi delle disposizioni di cui al presente avviso.

L’esito della valutazione sarà comunicata ai Dirigenti responsabili dei siti culturali da parte dell’Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che provvederanno ad attivare le procedure amministrative per il rilascio della concessione d’uso. Tali esiti verranno pubblicati su un’apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Non potranno essere cambiata, in alcun modo, la tipologia dell’evento, il cast degli artisti indicati in sede di presentazione dell’istanza, senza la preventiva autorizzazione della Commissione di Valutazione, ovvero non potrà essere cambiata o differita la data concessa, pena la perdita dell’assegnazione concessa e delle somme relative al 50% del canone concessorio, versate a titolo di anticipazione mediante bonifico bancario, il cui pagamento sarà richiesto entro 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione da parte del Dirigente responsabile del sito culturale.

Ove, il canone concessorio non sarà versato dal soggetto richiedente entro 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione, la data tornerà nella disponibilità della Regione Siciliana che potrà decidere, eventualmente, di riammetterla a valutazione o di assegnarla ad altro richiedente.

E’ fatto divieto di subconcedere.

In ogni caso saranno evitati, per la sostenibilità dei siti culturali interessati, gli eventi ravvicinati di forte attrattività che comportano un’affluenza eccessiva di pubblico.

Per ragioni di sicurezza, e di rispetto delle esigenze della città di Taormina, la Commissione avrà cura, nella valutazione e programmazione degli spettacoli, di inserire nel mese di agosto, con priorità, gli eventi turistico-culturale di chiara attrazione internazionale o le manifestazioni culturali che siano di intrattenimento per il pubblico presente a Taormina e, in ogni caso, con una frequenza media non superiore a n. 3 spettacoli per settimana.

Art. 4 - Canone e deposito cauzionale.

Il canone da corrispondere per la concessione in uso temporaneo è quello riportato nella Direttiva prot. n. 49341/Dip./BB.CC. del 15 maggio 2008 e successivi aggiornamenti, ovvero quello riportato nei regolamenti emanati dagli organismi gestori dei siti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Dopo l’assegnazione della data, comunicata all’interessato con Pec, il concessionario ha 15 giorni di tempo per inoltrare la documentazione specificata al successivo articolo 7.

Il Dirigente responsabile del sito culturale interessato, nei successivi 10 giorni, completata l’istruttoria, comunicherà la regolarità documentale; entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione di regolarità, il concessionario/organizzatore dovrà corrispondere, mediante bonifico bancario, il saldo dell’intero canone di concessione, unitamente alle spese ed alla cauzione forfettaria; trascorso inutilmente tale periodo, l’assegnazione decade automaticamente e la data ritorna disponibile per altri eventi.

L'assegnatario dovrà corrispondere, mediante bonifico bancario, un ulteriore importo pari ad euro 1.000,00 (mille) quale contributo\costo forfettario per le spese di pulizia, consumo elettrico e disponibilità del gruppo elettrogeno e relativa assistenza amministrativa, nonché euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per i siti autorizzati fino a mille posti, ed euro 4.000,00 (quattromila) per tutti gli altri siti, a titolo di cauzione forfettaria per far fronte ad urgenti inadempienze amministrative o logistiche.

Tale cauzione forfettaria, ove non utilizzata, sarà restituita al concessionario entro dieci giorni dalla data di conclusione dell'evento.

Oltre alla corresponsione del canone e dell'importo delle spese e della cauzione forfettaria, il concessionario, a conclusione della manifestazione, dovrà versare la percentuale proventi calcolata dietro presentazione dei modelli C1 e 2DA regolarmente timbrati e vidimati dalla SIAE competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione della manifestazione; l'eventuale ritardo comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalla suddetta cauzione forfettaria. L'importo della percentuale dei proventi non potrà essere, in ogni caso, inferiore all'importo della suddetta cauzione forfettaria che, ove di maggiore importo, sarà computata nel calcolo delle somme a conguaglio.

La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dell'importo fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) sarà richiesta prima della firma dell'atto di concessione, ed è da intendersi quale cauzione per eventuali maggiori danni arrecati al monumento e per l'eventuale mancato versamento della percentuale dei proventi. Tale polizza è svincolata a seguito di accertamento dell'assenza di danni, solvenza della percentuale dei proventi ed assenza di eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni subiti. Deve inoltre essere prodotta, unitamente a tale polizza, una ulteriore ed apposita e specifica copertura assicurativa su eventuali danni a terzi durante lo svolgimento dell'evento.

Nei giorni in cui il sito culturale sarà richiesto in concessione per prove o allestimento/disallestimento, l'eventuale canone aggiuntivo dovuto sarà pari al 25% del canone giornaliero.

Qualora venga richiesta la predisposizione della chiusura del sito culturale, in anticipo rispetto all'orario ordinario di visita, il Concessionario dovrà corrispondere, a titolo di mancato introito sullo sbagliettamento, un canone aggiuntivo pari al 15% del canone giornaliero per ogni ora di chiusura al pubblico.

Sono fatte salve, in materia di canoni concessori, le disposizioni contenute nell'Accordo Interassessoriale "Anfiteatro Sicilia" di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016, in favore dei soggetti ivi indicati.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità del concessionario.

Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione, con esclusione di qualunque altra attività economica anche se accessoria. L'orario per l'ingresso del concessionario al sito culturale è fissato alle ore 20:00 (venti), mentre quello massimo per l'uscita è fissato alle ore 04:00 (quattro).

È fatto divieto al concessionario di realizzare e\o posizionare sull'area in concessione qualunque opera anche di tipo precario, se non espressamente autorizzata dall'Organo che esercita la vigilanza e tutela del sito.

Sono a carico del concessionario tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'evento; tra le autorizzazioni necessarie e poste a carico del concessionario sono ricomprese quelle relative ad i profili ambientali, storici e paesaggisti connesse ad eventuali installazioni previste per l'evento.

Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti eventualmente dovuti alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. n. 81/2008) e di tutto il pubblico presente.

Tutti gli ulteriori servizi non previsti nel presente bando (quali ad esempio palcoscenico, camerini, tribunette, parterre, etc.) saranno espletati, dagli organismi gestori dei siti dotati di autonomia

organizzativa, amministrativa e finanziaria, ove riferiti ai siti dagli stessi direttamente gestiti, o da tali organismi di concerto con la Fondazione Taormina Arte-Sicilia, soggetto attuatore dell'APQ "Sensi contemporanei - II e III atto integrativo", ovvero, per tutti gli altri siti, dalla medesima Fondazione Taormina Arte-Sicilia cui il concessionario potrà rivolgersi, preventivamente, per la previsione dell'eventuale fattibilità, nonché per la fornitura e concordamento sulle modalità di espletamento, ivi compreso l'eventuale pagamento accessorio.

Art. 6 - Revoca e recesso.

Non possono essere cambiati artista e/o data concessa, pena la perdita della data assegnata; in tal caso la data si renderà disponibile per una nuova assegnazione previa procedura di cui all'art. 3 del presente avviso.

L'eventuale successiva disdetta da parte del concessionario, anche nel caso in cui il canone concessorio sia stato versato, non comporterà il rimborso della somma che costituirà ristoro del danno subito e/o subendo per il mancato svolgimento dell'evento.

L'accertamento amministrativo in ordine alla mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di presentazione dell'istanza comporta l'automatica decadenza dalla eventuale data assegnata e non comporterà il rimborso di alcuna somma già incassata dall'Amministrazione.

Per ragioni connesse all'interesse pubblico, il Dirigente responsabile del sito culturale può richiedere la revoca dell'assegnazione della data, senza assunzione di alcun obbligo.

Art. 7 - Documenti richiesti.

Elenco dei documenti richiesti:

- Carta d'Identità - Codice Fiscale del Legale rappresentante in corso di validità;
- Certificato camerale/Statuto/Atto costitutivo;
- DURC regolare della società in corso di validità; per i soggetti non tenuti al DURC dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di non rientrare tra tali i soggetti e di avere una posizione fiscale regolare;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
- Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; Dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria; Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi; Documento indicante i Sistemi di emissione di prevendita;
- Documento o autocertificazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

La mancanza di uno o più documenti costituisce decadenza automatica della assegnazione di concessione.

Art. 8 - Cause di forza maggiore.

La Regione Siciliana ed il Dirigente responsabile del sito culturale, non assume alcuna responsabilità nell'eventualità che l'evento non possa svolgersi a causa dell'impossibilità di utilizzo dei siti culturali per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà propria, quali fenomeni atmosferici, emergenze di protezione civile, problemi per l'allestimento delle strutture temporanee di competenza di altro soggetto.

Art. 9 - Tutela della privacy.

I dati, gli elementi forniti ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione della richiesta di concessione d'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale saranno utilizzati dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo esclusivamente ai fini del presente Avviso e della relativa procedura di valutazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l'invio delle richieste di cui al presente avviso i proponenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento che,

per quanto riguarda il relativo procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, la documentazione richiesta dal presente avviso. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.

Il presente avviso costituisce attuazione delle linee strategiche regionali in materia di attività turistico-culturali, e sostituisce ogni altro avviso, bando, circolare o regolamento emesso per l'assegnazione della concessione d'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale.

*L'Assessore regionale per
i beni culturali e l'identità siciliana: TUSA*

*L'Assessore regionale per
il turismo, lo sport e lo spettacolo: PAPPALARDO*

(2019.3.176)111

*COPIA TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
NON VALIDA*

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 28 dicembre 2018.

Decreto assessoriale n. 22/Gab del 26 settembre 2018. Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Il decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 22/Gab del 26 settembre 2018, avente ad oggetto "Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente", costituisce la nuova norma che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione siciliana, in applicazione della legge n. 218/2003 e della legge regionale n. 20/2003, in sostituzione del decreto assessoriale n. 152/Gab del 14 ottobre 2004.

Con l'entrata in vigore del suddetto nuovo decreto, si rende necessario aggiornare le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente e per la gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, regolamentando la modellistica della documentazione da rilasciare alle imprese, quali l'autorizzazione ed il contrassegno originale di cui all'articolo 5 del sopracitato decreto.

Si rende inoltre necessario regolamentare l'adeguamento delle imprese, già autorizzate ai sensi del D.A. 152/Gab, alle disposizioni della nuova normativa al fine di evitare difformità sia riguardo il possesso dei requisiti, sia riguardo la documentazione che deve essere esibita alle autorità preposte in caso di controlli su strada.

1. Rilascio autorizzazioni

In applicazione a quanto previsto dall'art. 5 del D.A. 22/Gab, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente ed i nulla osta per l'immatricolazione degli autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa. L'impresa è autorizzata all'esercizio del noleggio autobus con conducente con gli autobus dichiarati in propria disponibilità al momento dell'istanza e per i quali sono stati rilasciati i nulla osta.

Il rilascio dell'autorizzazione implica l'iscrizione dell'impresa al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 del D.A. n. 22/Gab.

Il numero dell'autorizzazione coincide con la posizione di iscrizione nel Registro nella rispettiva sezione territoriale, pertanto esso è formato da una sequenza alfanumerica che ha i primi due caratteri coincidenti con la sigla della provincia seguiti da un numero progressivo.

L'autorizzazione deve avere l'aspetto grafico conforme al modello "AU" facente parte integrante della presente circolare.

Entro quindici giorni dall'immatricolazione di ciascun autobus ad uso noleggio, l'impresa deve produrre copia

autentica della carta di circolazione al Dipartimento della infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che provvederà all'inserimento di ciascun veicolo nell'apposita sezione del Registro nonché al rilascio dell'allegato "EV", riportante i dati degli autobus da adibire all'attività di noleggio con conducente in virtù dell'autorizzazione rilasciata.

Il modello dell'allegato EV è parte integrante della presente circolare.

Contestualmente verrà rilasciato per ciascun autobus, il format per la realizzazione del contrassegno in vetrofania da applicare sul vetro parabrezza, nella parte anteriore dell'autobus, in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

Il suddetto contrassegno su cui è riportato il logo della Regione siciliana, il numero dell'autorizzazione, la targa dell'autobus ed il numero progressivo assegnato allo stesso nell'ambito del parco autobus dell'impresa adibiti al noleggio con conducente, deve essere realizzato secondo lo schema e le dimensioni di cui all'allegato "CO" della presente circolare. Per ciascun autobus l'Amministrazione fornirà all'impresa il file (in formato PDF) necessario per la realizzazione del contrassegno.

In caso di cambio targa di un autobus già facente parte del parco aziendale, oppure in caso di sostituzione o per l'immissione di nuovo autobus per ampliamento, verrà rilasciato il format per un nuovo contrassegno in vetrofania.

Inoltre, il sopra citato allegato "EV" dovrà essere aggiornato ogni volta intervengano variazioni inerenti il parco degli autobus adibiti all'attività di noleggio con conducente, quindi ad esempio, in caso di reimmatricolazione di autobus facente parte del parco aziendale, così come per la sostituzione o per immissione di nuovo autobus per ampliamento parco aziendale, nonché in caso di riscatto di veicolo in leasing o in usufrutto.

Il rilascio dell'allegato "EV" e dei format per la realizzazione dei contrassegni in vetrofania deve avvenire entro 30 giorni dall'immatricolazione o reimmatricolazione degli autobus.

Copia conforme dell'autorizzazione, nelle forme previste dalla normativa relativa ai documenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), va detenuta a bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con conducente, il quale inoltre dovrà essere munito del contrassegno vetrofania.

2. Disposizioni per le imprese autorizzate ai sensi del D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004.

L'art. 11 del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018, fa salve le iscrizioni al Registro regionale e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004, tuttavia in base alle disposizioni del suddetto articolo è necessario che le imprese autorizzate secondo il previgente decreto assessoriale si adeguino alle disposizioni previste dal predetto D.A. n. 22/Gab.

Le imprese iscritte ai sensi del D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004, al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro e per il rinnovo dell'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018.

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti requisiti, questi devono essere reintegrati entro i termini assegnati

ti dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018.

2.1 Documentazione attestante l'autorizzazione

Alle imprese iscritte ai sensi del D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004, è stato rilasciato un certificato attestante l'iscrizione al Registro regionale e, per ciascun autobus, un documento autorizzativo riportante il numero di iscrizione seguito dal progressivo autobus, da detenere a bordo insieme alla carta di circolazione. In taluni casi è stato altresì rilasciato un contrassegno metallico riportante il numero dell'autorizzazione.

Al fine di garantire il più possibile, una uniformità nella documentazione che viene rilasciata alle imprese, l'Amministrazione provvederà a rilasciare anche alle imprese iscritte al Registro regionale ai sensi del D.A. n. 152/Gab, un'autorizzazione conforme al modello "AU2" facente parte integrante della presente circolare, unitamente all'allegato "EV" (elenco veicoli), e per ciascun autobus adibito al servizio di noleggio con conducente, un contrassegno in vetrofania realizzato secondo lo schema e le dimensioni di cui al sopra citato allegato "CO".

Copia conforme nelle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'autorizzazione va detenuta a bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con conducente, il quale inoltre dovrà essere munito del contrassegno vetrofania di cui sopra.

Il rilascio della suddetta documentazione dovrà avvenire in occasione del prossimo rinnovo annuale ovvero entro il 28 febbraio 2019. A partire da tale data non saranno più validi sia i documenti autorizzativi rilasciati per

ogni singolo autobus secondo le vecchie procedure, sia gli eventuali contrassegni metallici.

Inoltre, non sarà necessario effettuare alcun aggiornamento della carta di circolazione degli autobus già autorizzati. Il numero autorizzativo assegnato all'autobus, secondo il previgente sistema, dovrà essere inteso come il numero dell'autorizzazione assegnato all'impresa, coincidente con la rispettiva posizione della stessa sul Registro, seguita dal numero progressivo assegnato all'autobus nell'ambito del parco veicoli aziendale adibito al noleggio con conducente.

I medesimi dati, inerenti agli autobus autorizzati, saranno riscontrabili sull'allegato "EV" e nell'apposita sezione del Registro regionale.

2.2 Disposizioni riguardanti i veicoli

L'articolo 5 del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018 prevede che gli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente siano muniti di fregi aziendali riportati sulle fiancate laterali.

Gli autobus delle imprese autorizzate all'attività di noleggio con conducente già circolanti dovranno essere dotati dei suddetti fregi aziendali ed esibirli in occasione della prima revisione utile.

La presente circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e potranno essere consultati nel sito web www.regione.sicilia.it.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti: BELLOMO

Mod. AU

Prot. n. _____ del _____

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANAMarca da
bollo**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ' E DEI TRASPORTI

Servizio 1 - Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

(Legge n. 218/2003 e L.R. n. 20/2003)

AUTORIZZAZIONE n. XX0999 del GG/MM/AAAAImpresa : *AUTOSERVIZI AAAXX SPA***VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";**VISTO** l'art. 71 delle Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Recepimento di norme in materia di trasporto";**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 22/Gab del 26/09/2018;**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comune sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011: "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009";**VISTA** l'istanza acclarata al protocollo in data _____ al n _____ e la documentazione acquisita agli atti;**CONSIDERATO** che l'impresa richiedente, risulta iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all'art. 11 del D.D. del 25.11.2011, n. 291, con A.E.P. n. **N55555**;**SI AUTORIZZA**

ai sensi dell'art.5 del D.A. n. 22/Gab del 26/09/2018, l'impresa *AUTOSERVIZI AAAXX SPA*, C.F./P.Iva: 034XXXXXXXXX, con sede legale (o principale organizzazione aziendale) in XXXXXX - via n, all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L'elenco degli autobus adibiti all'esercizio di noleggio con conducente (*allegato EV*) è tenuto a disposizione presso la sede dell'impresa.

L'impresa viene iscritta al "Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente" con il numero di autorizzazione **XX0999**. I veicoli di cui all'allegato *EV* sono altresì riportati in apposita sezione del *Registro Regionale*.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D.A n. 22/Gab, è soggetta a verifica e rinnovo annuale da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Dirigente del Servizio

Copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, della presente va tenuta a bordo di ogni autobus adibito al servizio di noleggio con conducente.

Entro 30 giorni dall'avvenuta immatricolazione di ciascun autobus, è rilasciato il contrassegno (vetrofania) di cui all'art. 5 del D.A. n.22/Gab del 26/09/2018, da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus.

Copia non valid

Mod. *Allegato EV*COPIA
NON
V

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Servizio 1 - Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

Allegato EV all'autorizzazione n. XX0NNNN

del

Protocollo n.

ELENCO PARCO AUTOBUS AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Prog.	TARGA	FABBRICA E TIPO	N. TELAIO	CLASSE AMBIENTALE	DATA di prima immatricolazione veicolo	DATA immissione in servizio	TITOLO di disponibilità veicolo	DATA alienazione veicolo	DATA ultima per sostituzione veicolo alienato
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Il Dirigente

ALLEGATO EV

legenda voci colonne elenco:

1) *prog* : numero progressivo del veicolo nell'ambito del parco autobus autorizzati / 2) *n. targa* veicolo, / 3) *fabbrica e tipo* / 4) *num. telaio* del veicolo / 5) *classe ambientale* europea a cui appartiene il veicolo; / 6) *data di immatricolazione*: data in cui il veicolo è stato messo in circolazione per la prima volta sia in Italia che all'estero; / 7) *data immissione in servizio*: data di decorrenza dell'immissione del veicolo nel parco autobus autorizzati; / 8) *titolo di disponibilità del veicolo*: il veicolo può essere in disponibilità dell'impresa in *proprietà* oppure in *locazione finanziaria con diritto di riscatto (leasing), usufrutto, patto di riservato dominio*, in questi ultimi tre casi con scadenza assegnata; / 9) *data alienazione veicolo*: data in cui il veicolo viene alienato dal parco autobus autorizzati nelle modalità previste dalla circolare M.I.T. n 46/94; / 10) *data ultima per sostituzione veicolo alienato*: data ultima entro cui il veicolo alienato deve essere sostituito secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.A. n 22 del 26/09/2018.



Mod. CO



COPIA TRATTATA DA
NON VALIDA PER

Mod. AU2

Prot. n.

del

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANAMarca da
bollo**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Servizio 1 - Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

(Legge n. 218/2003 e L.R. n. 20/2003)

AUTORIZZAZIONE n. ME0990 del GG/MM/AAAAImpresa : *V TOUR AUTOSERVIZI SRL***VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";**VISTO** l'art. 71 delle Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Recepimento di norme in materia di trasporto";**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 152/Gab. del 14/10/2004;**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 22/Gab del 26/09/2018;**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011: "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009";**CONSIDERATO** che l'impresa è Autorizzata all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di persone ed è iscritta al *Registro Elettronico Nazionale (REN)* di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del D.D. n. 291, con A.E.P. nr. P59999 in data 04/12/2011;**CONSIDERATO** che l'impresa risulta già iscritta ai sensi del D.A. n. 152/Gab del 14/10/2004 al *Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente*, con il n. ME0990, giusto provvedimento del GG/MM/AAAA prot. XXX;**SI AUTORIZZA**

ai sensi dell'art.5 del D.A. n. 22/Gab del 26/09/2018, l'impresa *V TOUR AUTOSERVIZI SRL*, C.F./P. Iva: 034XXXXXXXX, con sede legale (o principale organizzazione aziendale) in XXXXXX - via n, all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L'impresa essendo iscritta al Registro Regionale, mantiene il medesimo numero di autorizzazione già assegnato. L'elenco degli autobus adibiti all'esercizio di noleggio con conducente (*allegato EV*) è tenuto a disposizione presso la sede dell'impresa. I veicoli di cui all'allegato EV sono altresì riportati in apposita sezione del *Registro Regionale*.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D.A n. 22/Gab, è soggetta a verifica e rinnovo annuale da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Dirigente del Servizio

Copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, della presente va tenuta a bordo di ogni autobus adibito al servizio di noleggio con conducente.

Entro 30 giorni dall'avvenuta immatricolazione di ciascun autobus, è rilasciato il contrassegno (vetrofania) di cui all'art. 5 del D.A. n.22/Gab del 26/09/2018, da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus.

COIN

(2019.2.102)110

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-forte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valentini Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanno Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiotti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, **a mezzo bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA G.U.R.S.

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione